N.20 MAGGIO 2025

24 ORE PROFESSIONALE

Oltre il Green 24

Newsletter di approfondimento realizzata in collaborazione con 24 ORE Professionale

safe
l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari

OltreilGreen24
Newsletter di approfondimento realizzata da
24 Ore Professionale
in collaborazione
con GRUPPO SAFE

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126
Milano

Redazione:
24 ORE Professionale

Coordinamento editoriale:
Isabella Ascione

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Chiusa in redazione:
30 maggio 2025

OltreilGreen24: il numero di questo mese 3

NEWS a cura della redazione Safe

EDITORIALE
Il gigante che si occupava anche di rifiuti 4

RAEE
Incendio stena: il litio è veramente sostenibile? 5

TESSILE
Esportazione abiti usati: il dibattito è sempre più caldo 8

EPR
Perché l'EPR tessile francese è passato da finanziario ad organizzativo? 13

BATTERIE
Scadenze batterie agosto 2025: cosa cambia e cosa rimane 17

NEWS E APPROFONDIMENTI
a cura di 24 Ore Professionale

IN PRIMO PIANO
Dalla Cop17 sulla Convenzione di Basilea nuovo slancio nella gestione globale dei rifiuti 21

RIFIUTI INERTI
End of waste dei rifiuti inerti: è partita la fase di adeguamento ai nuovi criteri 26

RAPPORTO 2025
Economia circolare, Italia rafforza il primato in Europa 37

MICROPLASTICHE
Il problema delle dispersioni dei pellet di plastica e la proposta di regolamento dell'UE 39

REACH
Non si applica il REACH ai rifiuti che entrano nel processo di recupero 41

RENAP
Gestione rifiuti, attivo il portale del registro nazionale dei produttori 43

DISCARICHE
Rifiuti non pericolosi, chiarimenti Mase sui limiti delle discariche 45

APPALTI
CAM rifiuti, chiarimenti sulla certificazione dei prodotti riciclati 48

OltreilGreen24: il numero di questo mese

Oltre il Green 24 è ormai giunto al suo ventesimo numero, consolidandosi come uno dei migliori strumenti di aggiornamento e riflessione sull'Economia Circolare. Uno dei temi più caldi del momento è la riforma del recupero dei rifiuti tessili, tema sul quale vi proponiamo due articoli molto utili alla riflessione. Il primo dà conto della metamorfosi del **regime EPR tessile francese**, pioniere di tutti gli EPR del tessile, che da puramente finanziario è passato a **finanziario *ed organizzativo***. Il secondo riporta invece lo stato del dibattito in merito all'**esportazione di rifiuti tessili ed abiti di seconda mano ai paesi extra OCSE**; un argomento non di poco conto, considerando che gran parte dei risultati di riutilizzo tessile dipendono attualmente da questo tipo di esportazioni. Sulle esportazioni non solo dei tessili ma di tutti i tipi di rifiuto ci sono novità significative dalla **Convenzione di Basilea**, recentemente ritoccata dalla conferenza delle parti riunitasi a Ginevra: a parlarcene è Raffaele Lupoli. Proponiamo poi, a partire dal caso studio dell'incendio dell'impianto di Stena nel veronese, una **profonda riflessione sulla gestione delle batterie al litio** che sempre più spesso sono contenute nei **RAEE di origine domestica**. La nostra Italia, tanto imperfetta, a volte regala importanti soddisfazioni: il Rapporto 2025 sull'Economia Circolare mostra, numeri, alla mano, che in Europa **l'Italia, in quanto a recupero dei rifiuti, è in seconda posizione dopo i Paesi Bassi ma prima tra le principali economie europee** davanti a Germania, Francia e Spagna; i dettagli si trovano nell'articolo di Sara Deganello.
Non poteva poi mancare la consueta carrellata di aggiornamenti normativi. La redazione di SAFE ha intervistato l'esperto Marco Ottaviani, che spiega e commenta le **prossime scadenze del Regolamento Batterie**, segnalando gli slittamenti sulla parte del *Due Diligence*. Camilla Franceschi invita invece alla **massima attenzione** tutti gli operatori coinvolti nelle filiere dei ***pellet di plastica***, dato che lo scorso 8 aprile Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per un Regolamento sulla prevenzione della loro dispersione. La nota giurista **Paola Ficco** ci illustra i contenuti di un importante chiarimento del MASE in merito all'**applicazione del REACH** (normativa sulle sostanze pericolose) **sui rifiuti che entrano in un processo di recupero**. Il Ministero ha fornito altri due chiarimenti, di cui ci parla Mauro Calabrese in due diversi articoli. Il primo riguarda i **limiti al conferimento in discarica dei rifiuti non pericolosi**, e il secondo offre indicazioni sul rispetto dei **Criteri Ambientali Minimi nei sacchi e sacchetti utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani**. Per le imprese del settore dei **rifiuti inerti** parte il **conto alla rovescia per l'adeguamento ai nuovi criteri end of waste** dell'"aggregato recuperato" fissati dal decreto del MASE 28/06/2024, n. 127: Andrea Martelli, in uno specifico approfondimento, ci dice tutto quello che c'è da sapere. Paola Ficco, in un altro suo articolo, parla dell'**attivazione del portale del registro nazionale dei produttori** (Renap), registro unico di tutti i soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore.

Buona lettura!

Giuliano Maddalena

Direttore di SAFE – Hub delle Economie Circolari

OLTRE IL GREEN
L'IMPRONTA NATURALE

EDITORIALE

a cura di Giuliano Maddalena , Direttore di Safe – Hub delle Economie Circolari

Il gigante che si occupava anche di rifiuti

«Laudato sì, mi' Signore», cantava san Francesco d'Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l'esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia: «Laudato sì, mi' Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba».

Così inizia la Lettera Enciclica ***Laudato sì***, presentata nel 2015 da **Papa Francesco**. Un **gigante spirituale e politico** che, per dodici anni, è stato la massima guida morale dell'occidente (e non solo), e la cui influenza durerà ancora per molto tempo. Un gigante che non esitava a relazionarsi con i più umili, e a portare la Dottrina della Chiesa in tutti gli ambiti della vita umana. Compresa la **gestione dei rifiuti**.

"Si producono centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti l'anno, molti dei quali non biodegradabili: rifiuti domestici e commerciali, detriti di demolizioni, rifiuti clinici, elettronici o industriali, rifiuti altamente tossici e radioattivi. La terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un **immenso deposito di immondizia**", ha rimarcato Francesco nella sua più famosa Enciclica. "Non si è ancora riusciti ad adottare un **modello circolare di produzione** che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l'uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l'efficienza dello sfruttamento, **riutilizzare e riciclare**. Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero, ma osserviamo che i progressi in questa direzione sono ancora molto scarsi".

Una riflessione molto concreta che indica con chiarezza la strada maestra per superare il problema: l'Economia Circolare. **Una strada benedetta** percorsa da tutti coloro che, a testa bassa, si dedicano quotidianamente a promuovere, organizzare e gestire le nuove filiere circolari, del riutilizzo, del riciclo, del recupero e della simbiosi industriale. Sapere che il proprio lavoro è utile è un raro privilegio del cuore, ed è dal fondo del mio cuore, e a nome di tutto lo staff di SAFE, che saluto Francesco: il Gigante che si occupava anche di rifiuti.

RAEE

INCENDIO STENA: IL LITIO È VERAMENTE SOSTENIBILE?

Tutto, a quanto sembra, è partito dalla combustione di una piccola batteria al litio, e i Vigili del Fuoco hanno accertato l'assenza di dolo e negligenze. Pertanto, l'ultimo **incendio** che ha colpito l'impianto di **Stena Recycling** merita una **profonda riflessione**. **Partiamo dai fatti**. Le fiamme sono partite da uno stock di **RAEE** di origine domestica ubicato nel capannone principale dell'area industriale gestita dalla nota azienda multinazionale ad Angiari, nel basso veronese. Era il pomeriggio del **primo maggio**, giorno festivo, quindi le linee di produzione erano ferme e il materiale non era stato movimentato nelle ore precedenti. A partire da una batteria al litio presente in uno dei RAEE le fiamme si sono estese agli altri rifiuti elettrici e plastici presenti nell'impianto, dando vita a un grande rogo che per essere spento ha richiesto **ventiquattro ore di lavoro continuo** a squadre di **Vigili del Fuoco** provenienti dai comandi di Verona, Rovigo e Padova.
Un totale di 20 operatori specializzati a fronte di un ingente dispiegamento di mezzi: cinque autobotti, due autobotti chilolitriche, due autopompe e un'autoscala, oltre al cosiddetto "nucleo NBCR", utilizzato quando gli incendi presentano rischi di tipo nucleare, biologico, chimico o radiologico. La colonna di fumo nero generata dall'incendio era visibile a decine di chilometri di distanza. Ma a saldo non è risultato **nessun ferito** e, a quanto riferisce ARPAV, **non sono state disperse nell'aria diossine o altre sostanze altamente tossiche**.

La principale vittima dell'incidente

risulta quindi essere l'azienda stessa, la quale, come riferisce il CEO **Giuseppe Piardi**, ha dovuto sborsare circa **2 milioni di euro** per riparare danni diretti e indiretti. A questi danni si aggiunge quello reputazionale.
"Di fatti", ha rimarcato Piardi alla redazione di SAFE, "raramente la gente fa lo sforzo di approfondire quali sono le cause specifiche di un incendio, e **nella formazione del giudizio prevalgono i luoghi comuni**. Gli impianti vengono additati come se fossero i colpevoli, indipendentemente dall'esito degli accertamenti compiuti dalle autorità. Ma sarebbe davvero sciocco, da parte nostra, bruciare di proposito del materiale che *abbiamo pagato* al fine di utilizzarlo come materia prima".

La reazione del territorio

A seguito dell'incendio, il **Sindaco di Angiari Fabrizio Bissoli** ha scritto alla Prefettura di Verona per chiedere l'istituzione di un tavolo di confronto con Stena Recycling, per verificare se le condizioni operative dell'impianto siano compatibili con la **sicurezza del territorio**. Negli ultimi dieci anni, di fatti, l'impianto di Stena Recycling è andato a fuoco quattro volte. L'episodio più grave, prima di quello del primo maggio, risale al 2021, quando l'azienda era intervenuta con mezzi propri per spegnere le fiamme. Anche in quel caso, l'incidente era stato attribuito all'**autocombustione di una batteria agli ioni di litio**. Alla richiesta avanzata da Angiari si sommeranno i Comuni limitrofi, e si prevede anche una convocazione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'ambiente, la quale ha verificato la qualità dell'aria dopo l'incendio.

Un problema di ingestibilità

Il commento di Piardi è molto amaro. "Possiamo ridurre il rischio ma **non arriveremo mai ad azzerarlo**, perché siamo l'ultimo anello di una filiera che si disinteressa del fenomeno. **La legge ancora permette di sigillare le batterie al litio all'interno degli apparecchi**, condizione che ne rende impossibile la rimozione previa. Gli apparecchi così prodotti, una volta diventati rifiuti, finiscono **mischiati alla rinfusa nei Centri di raccolta comunali**, e a noi arriva un RAEE non appropriatamente differenziato dove **basta una singola batteria danneggiata giorni prima a provocare disastrosi incendi.**
Il Regolamento UE sulle batterie prevede obblighi sulla rimovibilità in sicurezza da parte dei produttori a partire da Febbraio 2027, ma i possibili effetti sulla raccolta dei RAEE si vedranno fra dieci anni o più".
"Chi ha inventato la batteria agli ioni di litio ha preso il Nobel, e l'Europa sta riconvertendo i settori chiave della propria economia in funzione di questa tecnologia. Non mettiamo in dubbio che si tratti di una strategia lungimirante ed illuminata, ma è evidente che **esiste un grave punto di vulnerabilità** e che oggi a pagarne intera-

mente le conseguenze economiche e reputazionali sono gli impianti di trattamento dei rifiuti che si trovano a valle delle filiere. Ciò ovviamente **non è accettabile**".

Ripensare la filiera

Secondo **Leonardo Colapinto**, esponente del consorzio di produttori **ECOPED**, vanno ripensati i presupposti stessi della filiera. "I punti sui quali avviare una seria riflessione sono almeno tre. Il primo riguarda, in generale, la **riforma elettrificatrice**. Qual è il suo vero costo? È realmente sostenibile? Evidentemente **le risposte che il sistema si è dato fino ad oggi sono incomplete**. I calcoli relativi al ciclo di vita delle batterie al lito vanno rifatti daccapo prendendo atto dei **rischi per la sicurezza in fase di gestione del rifiuto**, e a partire da questo occorrono interventi normativi e aggiustamenti industriali per far sì **che l'onere della soluzione sia distribuito equamente su tutta la filiera**. Il maggiore rischio deriva dalle **importazioni *low cost* di piccoli apparecchi elettrici ed elettronici prodotti in Asia**, così come dai **sigilli** posti sulle batterie dei cellulari e di altri piccoli apparecchi: è su questi fronti che il legislatore dovrebbe agire con più urgenza".

"Il secondo punto, di cui tutti gli stakeholder, a partire dall'istituzione pubblica, dovrebbero prendere atto, è la **fattibilità imprenditoriale della gestione dei RAEE**. Dopo aver ricevuto notifica, l'anno scorso, dell'avvio di un **procedimento di infrazione europeo** l'Italia sta lottando per incrementare i suoi risultati di recupero dei RAEE. Ma se la filiera implode perché gli imprenditori non vogliono più rischiare, è ovvio che tutte le misure adottate per evitare l'infrazione cadranno nel vuoto. Il rischio molto concreto è che le **compagnie assicurative** smettano di concedere polizze sostenibili agli impianti che lavorano i RAEE".

"Il terzo punto sono le **comunità locali**, che iniziano legittimamente a mettere in discussione la presenza degli impianti sui loro territori. Ma se nessuno vuole l'impianto sul suo territorio è evidente che il sistema collassa. **A soffrire di questa situazione sono soprattutto gli imprenditori**, che spesso, nel caso italiano, sono molto legati al loro **tessuto territoriale**. Alcuni di essi stanno pensando di chiudere, al di là di ogni considerazione imprenditoriale, perché non vogliono diventare oggetto del disprezzo della loro comunità".

È quindi opportuna una marcia indietro sulla riforma? "**Tra euforia e catastrofismo vanno trovare le giuste vie di mezzo**", commenta l'esponente di Ecoped. "Su certe riforme, negli ultimi anni, l'Europa è andata avanti come un treno senza darsi il tempo per una riflessione adeguata. Per **salvare le riforme ambientali** e perseguire gli **obiettivi di autonomia strategica** è indispensabile che **le istituzioni si mettano all'ascolto**, con un atteggiamento flessibile e dinamico. Il mondo dell'impresa farà sicuramente la sua parte".

TESSILE

ESPORTAZIONE ABITI USATI: IL DIBATTITO È SEMPRE PIÙ CALDO

I paper, i congressi e le proposte si moltiplicano. Da questo *mare magnum* ancora non emergono linee chiare, ma ciò che sembra sicuro, o fortemente probabile, è che **entro pochi anni il mercato mondiale degli abiti usati avrà un volto diverso**.

"A detonare con così tanta forza il dibattito è stato il combinato congiunto di una pluralità di fattori", osserva **Massimiliano Marin**, **Business Development Manager dell'area tessile di SAFE-Hub delle Economie Circolari**. "Da un lato c'è la strategia europea sul tessile circolare, con tutte le sue derivazioni normative, tra le quali l'implementazione di specifici regimi di responsabilità estesa del produttore, nel quadro di una riforma generale della gestione dei rifiuti che include, tra le altre cose, politiche di tracciabilità e controlli più stringenti sulle **esportazioni nei paesi extra OCSE**. E dall'altro lato c'è l'enorme pressione dell'opinione pubblica provocata dai numerosi servizi giornalistici che, a partire dal 2021, hanno mostrato con sempre maggior insistenza le immagini degli **smaltimenti selvaggi** dei tessili post-consumo spediti da Europa e Stati Uniti in Africa, Asia e America Latina. Un terremoto mediatico e normativo che ha spinto i player direttamente ed indirettamente interessati a costruire e promuovere **narrazioni che a volte sono di segno diverso**".

"C'è chi insiste sulla necessità di **bloccare *tout court* questo tipo di esportazioni**, per prevenire il rischio di impatti ambientali, e chi, al contrario, minimizza

i risvolti negativi del fenomeno sottolineando il **vantaggio ambientale di un riutilizzo su grande scala**. Il vero cuore della questione è che, senza i mercati finali dei paesi extra OCSE, non è possibile portare il riutilizzo al suo massimo potenziale. E **il riutilizzo, come risaputo, è in cima alla gerarchia dei rifiuti"**.
"Da un punto di vista ambientale, di sicuro la soluzione più desiderabile è quella di mantenere l'opportunità ambientale generata da questo tipo di esportazioni, ma nel quadro di filiere della seconda mano che siano tracciate, controllate e sostenibili. **Riutilizzo sì, ma senza il rischio di smaltimenti selvaggi**. Questa è, in grandi linee, la posizione che stanno assumendo sia l'Unione Europea che le più importanti istituzioni e think tank internazionali".

La posizione francese e gli accordi internazionali sui rifiuti

A far tremare l'intero settore della selezione ed esportazione di rifiuti tessili ed abiti usati, a marzo 2024, era stato il Ministro dell'Ambiente francese Christophe Béchu. "**L'Africa deve smettere di essere la pattumiera del nostro fast-fashion**. Dovremmo ridurre i rifiuti e gestire i nostri rifiuti", aveva dichiarato l'esponente del Governo francese, chiedendo contestualmente al Consiglio Europeo di assumere una posizione comune per portarla a primavera 2025 alla Conferenza delle Parti (COP) incaricata di discutere ed aggiornare le Convenzioni ambientali di Basilea (accordi internazionali a proposito di import/export di rifiuti), Rotterdam (procedura di previo assenso informato per le sostanze pericolose, abbreviata in "PIC") e Stoccolma (sugli inquinamenti organici persistenti, abbreviati in "POP").
Danimarca e Svezia si erano immediatamente accodate alla richiesta francese. Ma la Francia stessa, nei mesi successivi, aveva fatto una **parziale marcia indietro** fissando obiettivi di "nazionalizzazione" del riuso pari al 15% entro il 2027, riconoscendo implicitamente che, per il rimanente 85% del flusso riutilizzabile la soluzione si trova nei mercati esteri. L'Olanda, analogamente, si è data l'obiettivo di un 15% di riutilizzo nazionale entro il 2030.
Durante la **COP** tenutasi a Ginevra tra il 29 aprile e il 9 maggio, alla presenza di 180 governi, **la questione dell'esportazione di rifiuti tessili ed abiti usati è stata effettivamente posta sul tavolo, ma a porla con maggiore forza non sono stati gli europei ma gli africani**. Kenya, Nigeria e Ghana, in particolare, hanno chiesto di inserire i tessili tra i flussi controllati ai sensi della Convenzione di Basilea, e di stabilire un protocollo per distinguere chiaramente i rifiuti tessili dagli abiti usati. Il documento finale della COP di Ginevra non include decisioni su questo tema, ma **un ciclo di consultazioni è stato avviato** (con deadline il prossimo 15 novembre) e risoluzioni vincolanti potrebbero essere adottate nelle prossime conferenze delle parti.

"Tra le **misure più probabili**", riferisce Massimiliano Marin, "ci saranno l'introduzione di una **procedura di assenso informato** (PIC) per l'esportazione dei rifiuti tessili, l'ampliamento della gamma dei rifiuti inclusi nel **codice B3030** stabilito dalla Convenzione di Basilea, che oggi non menziona esplicitamente le scarpe usate generando infiniti fraintesi nelle dogane, e, infine, l'adozione di **Linee Guida tecniche internazionali per distinguere il tessile usato dal rifiuto tessile**".

L'intervento di UNEP

Ad essere determinante per le decisioni COP sarà il lavoro di analisi e formulazione di proposte compiuto da UNEP, l'**Agenzia delle Nazioni Unite per l'Ambiente,** che nel quadro della sua iniziativa globale sul tessile sta portando avanti, con fondi dell'Unione Europea, il *Circularity and Used Textile Trade Project* . Il progetto, che ha preso a campione **quattro tra i principali paesi importatori** (Ghana, Kenya, Tunisia e Pakistan), è iniziato nell'ottobre 2023 e si concluderà il 30 settembre 2025. Il progetto, riferisce UNEP in una nota ufficiale, assume come premessa "l'urgenza di una transizione verso una filiera tessile sostenibile e circolare", riconoscendo "il ruolo che il commercio e le politiche sul commercio possono e devono svolgere per promuovere questo processo". L'obiettivo è "identificare le principali **priorità politiche, normative, finanziarie e di investimento**, così come le **riforme politiche** e le **opzioni di finanziamento** che consentano questo cambiamento trasformativo".
Parallelamente, "il progetto svilupperà anche **linee guida globali** per determinare l'idoneità al commercio dei prodotti tessili usati e **criteri per distinguere tra tessili usati e rifiuti tessili**, al fine di creare valore economico e promuovere uno sviluppo sociale inclusivo, in armonia con l'ambiente".

Distinguere tra abito usato e rifiuto è sufficiente?

L'**International Solid Waste Association** (ISWA), il più grande e prestigioso think tank internazionale dedicato alla gestione dei rifiuti, ha creato nel 2024 uno specifico gruppo di lavoro dedicato all'import/export di rifiuti tessili ed abiti usati. Capitanato dall'accademica di lungo corso **Anne Scheinberg**, il gruppo di lavoro si è riunito ad Helsinky, a Città del Capo ed infine, lo scorso maggio, presso la Fiera Eurasia ad Istanbul. **Pietro Luppi**, invitato a descrivere le **filiere africane della seconda mano** e il modo in cui essere generano i rifiuti, ha sottolineato che "**una quota consistente degli stock di abiti usati importati non viene venduta**", e che tale invenduto può essere suddiviso tra: a) materiali effettivamente invendibili, la cui presenza può essere prevenuta con meccanismi ispettivi a monte e valle delle spedizioni internazionali; b) materiali riutilizzabili ma difficilmente commerciabili dal canale di destinazione, la cui presenza può

essere prevenuta attraverso procedure di qualità; c) invenduto strutturale, che nel commercio usato, così come in quello del nuovo, è un fenomeno fisiologico e difficile da azzerare. "**Non tutto l'invenduto diventa rifiuto**", ha segnalato Luppi. "Parte di esso è riallocato in altri canali di usato al dettaglio, analogamente a quanto accade quando l'invenduto nuovo è affidato ad outlet e stocchisti, oppure donato alle famiglie povere che vivono nei pressi dei mercati. Un'altra parte viene rivenduta a bassissimo costo ad operatori informali dell'*upcycling*, che, diversamente dall'*upcycling* creativo dei paesi più ricchi, che tende ad essere testimoniale ed elitario, avviene su grande scala e si rivolge a un mercato di massa; i mercati di abiti usati africani hanno spesso interi reparti artigiani dedicati a questo tipo di attività. L'invenduto non riutilizzabile, quando è di cotone, viene invece affidato ad officine meccaniche per essere usato come pezzame. Una parte del flusso viene cannibalizzata, con la rimozione delle zip e altre componenti reputate interessanti, oppure utilizzata come riempitivo nella produzione di cuscini e sofà. Ognuno di questi rivoli di recupero produce inevitabilmente degli scarti, i quali, facendo un calcolo accurato, dovrebbero essere sommati al flusso che diventa direttamente rifiuto. Dipendendo dall'opzione di recupero applicata, lo scarto risultante dalle operazioni può oscillare da quote davvero minimali fino a quote che probabilmente si aggirano tra il 50% o e il 90%, come accade con *upcycling* e cannibalizzazione".

Qual è quindi la percentuale di abiti usati che diventa rifiuto? "La verità", ha affermato Luppi, "è che **ancora nessuno lo sa**. Nel 2021 la Fondazione OR aveva denunciato il fenomeno in Ghana dichiarando ai media di tutto il mondo una quota di rifiuto pari ad oltre il 40% del contenuto delle balle di abiti usati importate nel paese: ma a questa quota veniva assimilato il totale dell'invenduto, senza considerarne le prassi di recupero. Ora si tende a fare l'errore opposto, inserendo nel computo solo ciò che diventa direttamente rifiuto quando la balla importata viene aperta; da questa analisi parziale del fenomeno risultano quote comprese tra il 2% e il 5%, che sono a mio avviso altrettanto irrealistiche delle quote del 40%-50% che venivano dichiarate agli albori del dibattito".

L'accademica tanzanese **Alodia Ishengoma** ha mostrato a Istanbul un campione di **biancheria intima di seconda mano** selezionata in un mercato dell'usato di un quartiere popolare di Dar es Salaam. "Nonostante il totale divieto di importazione, la biancheria intima usata continua a essere contrabbandata nel nostro paese per mezzo di dubbi meccanismi, e in virtù di altrettanto dubbi meccanismi di controllo viene esposta e venduta pubblicamente", ha evidenziato la studiosa. "D'altro canto, **i paesi esportatori sono colpevoli della spedizione in massa di indumenti poco igienici e di scarsissima qualità**". "Quantificare il rifiuto generato dai venditori di abiti usati non è semplice", ha aggiunto Alodia Ishengoma, "anche perché i punti di conferimento a volte sono gli stessi utiliz-

zati dai consumatori finali per gettare i loro abiti a fine vita; inoltre, una quota importante degli abiti di bassa qualità viene avviata direttamente ad aree rurali del paese, lontane dalle grandi città, dove **il grado di effettivo riutilizzo è sconosciuto**".

Una possibile via metodologica per superare il dilemma è stata offerta dall'accademica pakistana **Shiza Aslam**, che ha comparato le caratterizzazioni merceologiche del rifiuto solido urbano di origine domestica con le merceologie effettivamente presenti nelle **discariche**, mostrando che la quota di rifiuti tessili e da calzature presente in discarica è molto maggiore rispetto a quella generata dalle utenze domestiche (oltre 8% in discarica, a fronte di un 5% nei rifiuti prodotti dalle famiglie). L'analisi specifica della discarica di Lahore, che è una delle città più grandi del paese, mostra tra il 2011 e il 2017 un **incremento esponenziale della quota del tessile**, che da meno del 4% arriva a toccare l'11%. Una crescita che può essere messa in correlazione sia con l'incremento delle importazioni di tessili usati che con la possibilità di conferimenti impropri da parte dell'industria tessile locale. Il Pakistan è attualmente uno dei più grandi importatori mondiali non solo di abiti usati destinati al consumo diretto, ma anche di materie secondarie tessili per l'industria.

A essere difficile, allo stato attuale, è addirittura la caratterizzazione dei flussi dell'import/export. Il belga **Tom Duhoux**, esponente del centro di ricerca VITO, ha mostrato che l'**esportazione di tessili usati dall'Unione Europea**, successivamente al raddoppio dei volumi avvenuto tra il 2005 e il 2015, si è stabilmente assestata attorno alle **1,4 milioni di tonnellate annue tra il 2015 e il 2023**.

Ma il dato si basa su **registri europei di esportazione e dichiarazioni statistiche che non differenziano gli abiti usati dai rifiuti tessili**; non si sa quindi quanto sia il volume destinato direttamente ai canali della seconda mano, ossia interamente dedicati al riutilizzo, e quanto invece è destinato ad impianti di selezione che, oltre all'output di riutilizzo, generano fisiologicamente anche un 50% di materie riciclabili e rifiuti da smaltire.

Ad enfatizzare l'urgenza di trovare soluzioni di sostenibilità e trasparenza per le filiere extraeuropee della seconda mano è stato **David Roman**, esponente della charity inglese *British Hearth Foundation*, che, come altre charity europee, ha sperimentato una **forte riduzione delle donazioni di abiti usati** a partire dalla diffusione mediatica degli smaltimenti selvaggi nei paesi di importazione. Grazie alla vendita al dettaglio e all'esportazione degli abiti usati, la *British Hearth Foundation* è riuscita nel 2023 a destinare alla ricerca sulle malattie cardiovascolari quasi 30 milioni di euro. Nel 2024 i fondi ottenuti sono scesi a poco più di 22 milioni di euro.

EPR

Perché l'EPR tessile francese è passato da finanziario ad organizzativo?

Il **regime francese di Responsabilità Estesa del Produttore del Tessile**, che in Italia è a volte invocato come modello da imitare, **ha cambiato radicalmente impostazione dal 2023**. Non più un modello finanziario, basato sull'elargizione di denaro a riutilizzatori e riciclatori, ma un modello *finanziario ed organizzativo*, dove **Re-fashion**, l'organismo collettivo dei produttori francesi del tessile-moda, assume **ruoli operativi e di coordinamento delle filiere del recupero**.

Ad annunciare la svolta è stata **Maud Hardy, Direttrice Generale di Re-fashion**, all'indomani del rinnovo del contratto sessennale tra l'organismo dei produttori e il Ministero francese della Transizione Ecologica e dell'Economia. Nel comunicato stampa del 6 gennaio del 2023, la manager ha affermato che, ai fini del raggiungimento dei risultati ambientali, **i soggetti coinvolti nelle operazioni della filiera non vanno solo finanziati, ma anche accompagnati**.

"Passando da un ruolo puramente finanziario a un ruolo operativo, abbiamo l'ambizione di divenire l'**attore di riferimento della transizione**, a servizio della collettività, per diffondere nuove maniere di ottimizzare le risorse all'interno delle filiere. Gestendo gli effetti ambientali prima, durante e dopo l'utilizzo dei prodotti da parte del consumatore".

"Siamo portatori di una visione di Filiera Tessile responsabile ed impegnata a ridurre il suo impatto ambientale, creando valore a beneficio di tutti, mettendo assieme e accompagnando tutti i *player*, **dalla produzione al consumo fino alla rigenerazione**", ha riferito l'esponente dell'organismo dei produttori tessili francesi.

Le ragioni della svolta

Quando è stata nominata Direttrice Generale di Re-Fashion, all'inizio del 2022, Maud Hardy aveva un **mandato chiaro**. Non si trattava solo di **intervenire operativamente**, al fine di incrementare risultati di raccolta differenziata tessile che erano **fermi al 39% dell'immesso sul mercato** nonostante il regime EPR fosse in vigore da ormai 15 anni; né soltanto di porre **maggior controllo** su filiere di riutilizzo e riciclaggio affidate soprattutto a canali africani ed asiatici di dubbia affidabilità**.** La sfida raccolta dalla Hardy era ed è **più ampia e strategica**.

"Il consiglio di amministrazione ha nominato Maud Hardy all'**alba di un periodo cruciale** in cui il nostro eco-organismo desidera coinvolgere i marchi del settore tessile verso un'economia circolare al 100%", ha affermato **Didier Souflet, presidente del consiglio di amministrazione di Refashion**.

"Questa nuova era è caratterizzata da un **aumento delle risorse finanziarie impegnate per sostenere i marchi nelle loro iniziative di eco-design e accelerare l'industrializzazione del riciclo** in Francia e in Europa. Abbiamo piena fiducia in Maud per affrontare queste nuove sfide".

Non più quindi un'industria tessile-moda sovvenzionatrice di un settore del recupero tessile funzionante in base a dinamiche di mercato proprie, ma un'industria tessile-moda pienamente integrata e coinvolta nelle filiere del recupero, in un'**ottica di piena circolarità**.

"A contribuire in modo determinante all'aggiornamento della visione di Re-fashion è stata l'**evoluzione legislativa sull'Ecodesign**, che in Francia ha anticipato la norma europea. La nuova norma da un lato impone ai produttori del tessile-moda di includere contenuto riciclato nei loro prodotti, e dall'altro proibisce loro di avviare a distruzione l'invenduto. Non sono cambiamenti da poco, e vanno affrontati nel quadro di una vera e propria politica industriale: una politica dove l'EPR è un tassello fondamentale" commenta il r**eferente del consorzio Retex.Green Mauro Chezzi**.

Retex.green è nato nel 2022 come spin-off di Confindustria Moda (allora chiamata Sistema Moda Italia) e Fondazione del Tessile Italiano, con l'incarico di costruire filiere tessili circolari in un'ottica di Responsabilità Estesa del Produttore.

Il bivio italiano sull'EPR tessile

Oggi in Italia, secondo i dati ISPRA, vengono raccolte in modo differenziato circa 160.000 tonnellate annue di rifiuti tessili urbani, che ammontano grosso modo al 15% dell'immesso sul mercato. Un risultato ancora scarso, che l'Italia, in linea con la strategia europea, si appresta a migliorare fissando obiettivi quantitativi di raccolta e recupero e introducendo uno specifico regime EPR.

Ma in merito al dibattito italiano sull'EPR tessile, Mauro Chezzi manifesta forti

perplessità. L'ultima **bozza di Decreto sull'EPR tessile** posta a consultazione pubblica dal Ministero, di fatti, continua a relegare i produttori in un ruolo essenzialmente finanziario.

"La Francia, avanguardia europea dell'EPR tessile, si è resa conto che con un approccio esclusivamente finanziario gli obiettivi ambientali e di circolarità **non possono essere raggiunti**. La stessa **fondazione Ellen McArthur**, che è uno dei maggiori think tank internazionali dell'Economia Circolare, ha scritto a chiare lettere, in uno studio del 2024, che **i sistemi organizzativi sono più efficaci di quelli finanziari**, perché obbligano i produttori a rendere operative le loro responsabilità e ingaggiano il loro know-how tecnico. Di conseguenza è più probabile che vengano attivate nuove filiere che colmino i gap tecnologici ed infrastrutturali, condizione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi".

"Se a livello internazionale la preferibilità dei modelli organizzativi è assodata e riconosciuta, **come mai, nel nostro paese, si continua a dar credito a proposte di EPR basate sull'approccio esclusivamente finanziario?**

"L'approccio organizzativo è ancora più **cruciale** in un paese, come il nostro, che vanta uno dei settori tessile-moda più forti al mondo e ha tutte le risorse per diventare **leader globale del tessile circolare**. Le proposte di EPR finanziario sarebbero più comprensibili in un paese privo di capacità produttiva tessile, con un mercato interno totalmente dominato dalle importazioni", rimarca l'esponente dei produttori *made in Italy*.

Alle perplessità di Chezzi si sommano quelle di **Giuliano Maddalena, Direttore di SAFE-Hub delle Economie Circolari**, l'ente che organizza e coordina le filiere di recupero di Retex.green. Secondo Maddalena "non esistono ragioni tecniche per privilegiare il modello finanziario rispetto a quello finanziario ed organizzativo. La piena circolarità può essere introdotta solo quando la logica dell'adempimento ambientale, che è la logica incarnata dai produttori quando i regimi EPR sono in vigore, entra nel **cuore organizzativo delle filiere**, riconducendo a strategie più ampie la pregevole azione degli imprenditori del recupero".

"Per i produttori" sottolinea il Direttore di SAFE, "è fondamentale mantenere una **totale terzietà** rispetto alle filiere del recupero, perché solo in questo modo possono adottare efficaci politiche di **prevenzione del rischio**. Non bisogna infatti scordarsi che il settore del recupero tessile, ancora più di altri settori del recupero, continua a essere caratterizzato da **illegalità diffusa e sistematici crimini ambientali**".

"Produttori, Comuni e imprenditori sani del recupero, hanno oggi l'opportunità storica di collaborare per migliorare radicalmente le cose. Ma perché questo accada **il regime EPR deve essere disegnato adeguatamente**!".

"**Oggi sull'EPR tessile l'Italia è a una biforcazione**", conclude Mauro Chezzi. "La **prima opzione**, quella della **piena circolarità**, coinvolge i produttori come

organizzatori delle filiere in armonia con gli enti locali, e oltre che a garantire importanti risultati ambientali spalanca le porte a **leadership di mercato, simbiosi industriale e creazione di posti di lavoro *green***".
"La **seconda opzione**, quella di un **EPR puramente finanziario**, è davvero difficile da giustificare in termini di utilità collettiva e mirerebbe soprattutto a **proteggere lo status quo dell'attuale settore del recupero tessile**".

BATTERIE

SCADENZE BATTERIE AGOSTO 2025: COSA CAMBIA E COSA RIMANE

Nei Regolamenti europei esistono obblighi e scadenze che possono essere rivisti in relazione alla tempistica di emanazione e al contenuto di Atti Delegati, e altri obblighi e scadenze che, non essendo legati a questo tipo di atti, per essere rivisti necessitano modifiche del testo base del Regolamento. Ognuna di queste modifiche implica, anche se a piccola scala, una ripetizione del medesimo iter di approvazione necessario all'approvazione del Regolamento stesso. È il caso degli **obblighi sulla *Due Diligence* del Regolamento Batterie**, che nel testo attuale hanno come scadenza il **18/08/2025** ma i cui dettagli e modo di applicazione continuano ad essere nella più totale incertezza. A fornire gli orientamenti applicativi avrebbero dovuto essere specifiche **Linee Guida**, che secondo il Regolamento dovevano essere pronte già a febbraio. Ma il ritardo accumulato dalla Commissione Europea nella loro preparazione, con il rischio che le indicazioni su come agire arrivassero all'ultimo momento, ha indotto le associazioni di categoria dei fabbricanti di batterie a chiedere una **proroga dei termini previsti**. Una proroga necessaria per avere il tempo tecnico per analizzare e, dove necessario, adattare le loro filiere di approvvigionamento delle materie prime, nonché per stabilire e attuare le strategie di *due diligence*. Tali strategie, tra le altre cose, ai sensi del Regolamento, devono essere verificate da un organismo notificato e sottoposte a un **iter burocratico di accreditamento**. Un iter che non può ancora iniziare, a causa del ritardo da parte degli Stati

Membri nella **designazione degli organismi notificati** che dovranno realizzare audit e controlli.

Una modifica sostanziale

"Nel dibattito con le associazioni di categoria, si è inserita l'opportunità di allineare la pubblicazione delle linee guida del Regolamento Batterie a quelle di regolamenti adiacenti di prossima emanazione, come la Direttiva sulla Due Diligence in materia di sostenibilità aziendale, così lo scorso **ventuno Maggio** la **Commissione Europea** ha formalmente presentato una **proposta di modifica della parte di Regolamento relativa alla *Due Diligence***. La proposta, che dovrà passare al vaglio di Parlamento e Consiglio Europeo, sarà parte integrante del prossimo pacchetto omnibus di semplificazione, che contiene emendamenti e modifiche a una pluralità di norme europee". A riferirlo è il consulente di SAFE **Marco Ottaviani**, uno dei principali esperti europei del settore batterie.

Quando si saprà con certezza se gli obblighi di *Due Diligence* slittano in avanti?

"L'iter di approvazione di Parlamento e Consiglio sarà molto veloce, in modo da anticipare gli obblighi di legge che hanno scadenza il prossimo 18 agosto", avvisa l'esperto. "La proposta della Commissione, che molto probabilmente verrà approvata, determina lo **slittamento della scadenza sulla *Due Diligence* ad agosto 2027**. Ma occorre fare attenzione: gli obblighi di questa nuova scadenza non sono gli stessi previsti per il 18 agosto 2025, i quali, tra l'altro, in assenza di linee guida ed organismi notificati, sarebbero stati applicati in maniera blanda e sostanzialmente limitata a enunciazioni di principio. **Negli obiettivi con scadenza 2027 le cose da fare sono di più**. Le imprese più grandi nella scadenza del 2027 non potranno infatti limitarsi a stabilire ed attuare una strategia di dovere di diligenza, ma dovranno anche essere già state auditate al rispetto da un organismo terzo notificato. Inoltre, nella proposta della Commissione, le imprese soggette all'obbligo dovranno presentare la prima relazione pubblica **entro agosto 2028**; quest'ultima, secondo la Commissione, dovrà essere riesaminata e ripubblicata ogni tre anni anziché ogni anno, come attualmente stabilito".

"Nella versione attuale del Regolamento le imprese soggette agli obblighi di verifica ed audit del dovere di diligenza sono quelle che fatturano oltre 40 milioni di euro. Nella proposta della Commissione, invece, **la soglia è innalzata ai 150 milioni di euro**. Il tipo di produzione coinvolta invece rimane lo stesso: ai sensi dell'Allegato X del Regolamento il dovere di diligenza è applicato su chi produce batterie contenenti **Cobalto, Nichel, Litio, Grafite naturale, nonché i composti chimici di queste sostanze necessarie alla fabbricazione delle relative materie attive**. Rimangono fuori dagli obblighi, ad esempio, le batterie al piombo".

"Le Linee Guida che indicheranno i modi di adempimento dell'obbligo dovranno essere pronte a luglio 2026, per **dare alle imprese il tempo per adattarsi al nuovo sistema**. Di fatti il Dovere di Diligenza implica l'integrale monitoraggio delle filiere a partire dall'estrazione dei minerali: ma questi ultimi, normalmente, vengono estratti tra i 6 e i 18 mesi prima del loro inserimento nel prodotto finito".

Il cambiamento del registro pile e accumulatori

È invece atteso l'**obbligo di adeguamento delle normative nazionali** entro il 18/08/2025.
"Si tratta di una delle scadenze più importanti del Regolamento Batterie", sottolinea Marco Ottaviani, "perché segna la **completa abrogazione della Direttiva 2006/66/CE** (comunemente chiamata direttiva batterie, *ndr)*. La direttiva era stata trasposta in Italia con il D.lgs 188/2008, il quale istituiva il registro nazionale, regolamentava l'immissione sul mercato delle batterie nuove e stabiliva le modalità per la loro raccolta, trattamento e riciclaggio a fine vita. Ora il D.lgs dovrà essere modificato. Ai sensi dell'attuale testo di legge le batterie sono classificate in sole tre categorie: automotive, portatili e industriali. Ora invece la nostra norma nazionale dovrà adottare **cinque categorie**: SLI, portatili, industriali, per mezzi di trasporto leggeri e per veicoli elettrici".

APPROFONDIMENTI

a cura di

24ORE PROFESSIONALE

IN PRIMO PIANO

Dalla Cop17 sulla Convenzione di Basilea nuovo slancio nella gestione globale dei rifiuti

Raffaele Lupoli

Due settimane di negoziati e tre round consecutivi tra il 28 aprile e il 9 maggio scorso: la Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea (BC COP-17), la dodicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Rotterdam (RC COP-12) e la dodicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma (SC COP-12). È con questa configurazione che le rappresentanze di 180 Paesi riunite al Centro Internazionale delle Conferenze di Ginevra hanno discusso del tema "Rendere visibile l'invisibile: gestione razionale di sostanze chimiche e rifiuti".

La TipleCOP su rifiuti e sostanze inquinanti

La Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, adottata nel 1989 ed entrata in vigore nel 1992, è il trattato internazionale più completo in materia di rifiuti pericolosi e di altro tipo. La dissuasione su queste tematiche ha incrociato quelle sulla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per alcune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Grazie a questa convenzione, adottata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2004, 167 Parti cooperano per gestire in sicurezza le sostanze chimiche nel commercio internazionale: essa non introduce divieti, ma facilita lo scambio di informazioni sulle sostanze chimiche e i pesticidi pericolosi. L'altra tematica di quella che è stata definita "TripleCop" è la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP), adottata nel 2001 ed entrata in vigore nel 2004: un trattato globale che obbliga le 186 Parti ad adottare misure per eliminare o ridurre il rilascio di POP nell'ambiente, per proteggere la salute umana e gli ecosistemi da sostanze chimiche che rimangono intatte per lunghi periodi, si distribuiscono geograficamente su larga scala, si accumulano nei tessuti adiposi degli esseri umani e della fauna selvatica.

Gli impegni chiave delle COP di Ginevra

Gli intensi round di negoziati su questi tre importanti accordi multilaterali han-

no segnato dei passi avanti significativi nel rafforzamento della governance globale sulla gestione dei rifiuti pericolosi e dei prodotti chimici, toccando tematiche chiave tra cui il quadro strategico per il periodo 2025-2031, il rafforzamento delle procedure PIC, la cooperazione doganale, la gestione dei rifiuti plastici e l'e-waste. Il nuovo quadro strategico pluriennale individua sei aree prioritarie: prevenzione dei rifiuti, gestione ecocompatibile, controllo delle movimentazioni transfrontaliere, rafforzamento delle capacità, cooperazione scientifica e sensibilizzazione pubblica. È prevista una revisione intermedia nel 2028 e intanto gli Stati Parte sono incoraggiati ad adattare i propri piani nazionali a questi indirizzi per garantirne l'efficacia.
L'incontro ha visto un forte impegno verso la promozione della sostenibilità e della circolarità dei materiali, come evidenziato nella dichiarazione finale "Decisions taken by the 2025 COPs will significantly advance the implementation of the conventions and international action on chemicals and waste". La nota che sintetizza gli esiti del negoziato che ha riunito ministri di tutto il mondo evidenzia il "forte sostegno all'eliminazione dei POP, l'allineamento della gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti agli obiettivi climatici e di biodiversità, il rafforzamento dei quadri giuridici e la promozione di strumenti normativi come la responsabilità estesa del produttore". Dalla tripla COP di Ginevra è emersa poi la necessità di una maggiore cooperazione tecnica, di puntare sulla tracciabilità digitale e di introdurre forme di finanziamento innovative, inclusa la "blended finance" (un sistema integrato multifondo), per tradurre gli impegni globali in azioni nazionali efficaci.

Nuove linee guida per gli e-waste

Secondo un report dell'OCSE del 2024, il mondo ha generato oltre 59 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici, con un tasso di crescita annuo del 3%. La decisione BC-17/4 della la Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea ha confermato e aggiornato le linee guida tecniche sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti elettrici ed elettronici, enfatizzando la necessità di distinguere tra rifiuti e apparecchiature usate non considerate tali.
Nel documento ufficiale, la decisione BC-17/4 rinnova il mandato del gruppo di esperti istituito per sviluppare le linee guida tecniche sulle movimentazioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici e apparecchiature usate, concentrandosi in particolare sulla distinzione tra rifiuto e non-rifiuto. I punti salienti includono:

- Test di applicazione: Le linee guida adottate su base provvisoria (BC-16/5) sono ancora soggette a test e segnalazioni da parte degli Stati entro il 30 settembre 2025.
- Supporto ai Paesi in via di sviluppo: Il segretariato è incaricato di continua-

re, compatibilmente con le risorse disponibili, attività di assistenza tecnica e formazione per l'applicazione delle linee guida, specialmente nei Paesi in via di sviluppo e in transizione.

In parallelo, la decisione BC-17/12 ha approvato l'aggiornamento di una serie di documenti tecnici in seguito all'adozione degli emendamenti sull'e-waste adottati alla COP15, con un'espansione del mandato al gruppo di esperti e l'avvio della redazione di una guida per identificare i rifiuti elettronici ai sensi delle nuove voci Y49 e A1181: in base alla nuova classificazione introdotta dalla Convenzione di Basilea e in vigore dall'1 gennaio di quest'anno, i rifiuti elettronici pericolosi sono classificati alla voce A1181, mentre i rifiuti elettronici non pericolosi alla voce Y49. Le nuove linee guida mirano anche a limitare i traffici illeciti di questa tipologia di rifiuti, che rappresentano notoriamente un enorme ostacolo al recupero di materia prima seconda dai cosiddetti RAEE, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Più attenzione alle batterie: piombo e litio in primis

Alla COP ginevrina le decisioni BC-17/5 e BC-17/6 hanno riguardato rispettivamente le batterie esauste e gli pneumatici, ma è nel primo ambito che si è registrato un maggiore avanzamento. Sono state accolte con favore le nuove linee guida tecniche sulla gestione delle batterie al piombo e di altre batterie, preparate con il contributo congiunto di Cina, Uruguay e Unione Europea.

La decisione BC-17/5 affronta in particolare la gestione ecocompatibile delle batterie con focus specifico su tre tematiche:

Linee guida tecniche aggiornate per le batterie al piombo esauste, riconosciute come particolarmente pericolose per la salute umana e l'ambiente.

Prime linee guida per altre batterie, come quelle al litio, sempre più diffuse, ma carenti di regolamentazioni specifiche in molti Paesi.

Coinvolgimento di esperti: La Cina, l'Uruguay e l'UE sono stati designati co-leader del gruppo di lavoro intersessionale ed è stata aperta la possibilità agli Stati di nominare ulteriori esperti entro agosto 2025.

Il documento sottolinea la necessità di infrastrutture di riciclo avanzate e di normative armonizzate a livello globale, come già raccomandato nei rapporti UNEP del 2023.

Un dossier su rifiuti tessili e second hand

Il tema dei rifiuti tessili, sebbene privo di una decisione dedicata, è stato incluso nel discorso sulle sinergie tra le Convenzioni. Il documento dunque non contiene una decisione specifica dedicata esclusivamente ai rifiuti tessili, ma in più punti (sul quadro strategico 2025–2031 e sulle sinergie contro il traffico illegale) si ritrovano riferimenti indiretti alla necessità di migliorare la tracciabi-

lità e la classificazione dei rifiuti in nuove categorie, incluse quelle emergenti come i tessili. Durante le sessioni plenarie alcuni Paesi tra cui Kenya, Nigeria e Ghana hanno chiesto di discutere della possibile inclusione dei tessili tra i rifiuti sotto regime di controllo, con l'apertura di un dossier tecnico specifico finalizzato a distinguere tra donazioni legittime e veri e propri flussi di rifiuti non riutilizzabili. Il Kenya ha chiesto controlli più severi sulle importazioni di abiti usati non riutilizzabili, definendole "dumping travestito da aiuto umanitario". Il Segretariato è stato invitato a raccogliere contributi volontari da parte degli Stati in vista di una possibile inclusione nella prossima agenda dell'Open-Ended Working Group.

Dati e digitale al centro dell'attenzione

Ma i negoziati sulal Convenzione di Basilea hanno prodotto anche altri esiti di rilievo. La decisione BC-17/2, ad esempio, ha introdotto una serie di misure per migliorare l'efficienza e la trasparenza della procedura PIC, sul consenso informato preventivo. È previsto ad esempio l'utilizzo obbligatorio di strumenti digitali per le notifiche transfrontaliere, la promozione delle firme elettroniche e lo sviluppo di un database elettronico dinamico contenente i contatti delle autorità competenti. Gli Stati sono invitati a fornire feedback operativi entro il 30 settembre 2025 per testare il funzionamento dei nuovi strumenti, con l'obiettivo di ridurre i tempi di autorizzazione e prevenire errori di comunicazione. Al miglioramento della qualità dei dati raccolti nei report annuali dalle singole nazioni è dedicata invece la decisione BC-17/9, che ribadisce la necessità di avere una raccolta dati tempestiva su produzione, esportazione e trattamento dei rifiuti e che questi dati siano comparabili a livello internazionale. La decisione collega esplicitamente la rendicontazione agli indicatori SDG 12.4.1 (capacità di trattamento sicuro dei rifiuti), 12.4.2 (normative sui rifiuti pericolosi) e 12.5.1 (tasso di riciclo), spingendo per un'integrazione tra le agende ONU e le pratiche operative della Convenzione.

Dalla scienza all'azione

In vista del trattato globale sulla plastica in negoziazione presso UNEP, la COP ha lanciato un processo di revisione delle modifiche adottate alla COP14. Il Segretariato è incaricato di raccogliere dati dagli Stati sull'attuazione delle restrizioni sui rifiuti plastici e valutare la necessità di ulteriori modifiche. Inoltre, è prevista la pubblicazione entro il 2026 di un report tecnico sulle sfide operative incontrate nell'identificazione e nel trattamento dei rifiuti plastici contenenti additivi pericolosi.

Un'altra deceicsione di grande rilievo è la BC-17/26, dedicata al rafforzamento del legame tra scienza e politica ("From science to action"). La decisione mira a

integrare la ricerca scientifica nei processi decisionali della Convenzione anche tramite un piano di lavoro che prevede: la creazione di una piattaforma collaborativa di esperti, la raccolta sistematica di evidenze scientifiche peer-reviewed, la definizione di indicatori ambientali per misurare l'efficacia delle misure di gestione dei rifiuti e la promozione del dialogo tra scienziati e policy maker. La diffusione a macchia d'olio di campagne di disinformazione e teorie negazioniste, questa iniziativa risponde alla crescente richiesta di fondare le decisioni in materia ambientale su dati verificabili e indipendenti.

Il bilancio dell'Ue e le prossime tappe

L'esito delle tre COP era tutt'altro che scontato e anche per questa ragione le reazioni a valle dei negoziati sono state prevalentemente positive. La Commissione Europea ha salutato con entusiasmo i progressi compiuti in materia di sostanze chimiche nell'ambito della Convenzione di Stoccolma: "rappresentano un passo fondamentale nel nostro impegno volto a eliminare gli inquinanti organici persistenti" recita la nota, che rispetto alla Convenzione di Basilea fa notare invece come i risultati dlele trattative riflettano "l'impegno dell'UE nell'affrontare le problematiche ambientali legate ai rifiuti tessili a livello mondiale e a promuovere un'economia circolare competitiva". Positivi anche i commenti sui negoziati relativi alla Convenzione di Rotterdam, in particolare per l'inserimento di due pesticidi, il carbosulfan e il fenthion, che a dire della Commissione "dimostra la determinazione globale a contrastare l'uso di sostanze chimiche pericolose e a garantire un futuro più sicuro e sostenibile".

ONG e reti accademiche hanno lodato l'adozione delle nuove linee guida sull'e-waste, ma hanno richiesto un maggiore controllo sulle esportazioni fraudolente, in particolare dall'Europa verso l'Africa e il Sud-Est asiatico. Alcune organizzazioni come Basel Action Network, il cui nome richiama proprio la Comvenzione di Basilea, hanno suggerito la creazione di un sistema globale di tracciabilità elettronica per i dispositivi usati. La rete Geneva Environment Network ha sottolineato il rafforzamento della cooperazione interconvenzionale e l'importanza della sinergia con la Convenzione Minamata sul mercurio e altri accordi multilaterali.

Ora l'attenzione si sposta sull'attuazione degli impegni e della road-map disegnata a Ginevra in attesa di una valutazione del nuovo quadro strategico nel 2031. I temi più caldi sono la redazione di ulteriori linee guida tecniche, il rafforzamento della cooperazione intergovernativa e sopratutto l'ampliamento degli strumenti finanziari e delle capacità tecniche a disposizione dei Paesi in via di sviluppo, in modo che possano applicare efficacemente gli impegni assunti a Ginevra.

RIFIUTI INERTI

End of waste dei rifiuti inerti: è partita la fase di adeguamento ai nuovi criteri

Andrea Martelli

1. Introduzione

Per le imprese del settore dei rifiuti inerti parte il "conto alla rovescia" per l'adeguamento ai nuovi criteri end of waste dell'"aggregato recuperato" fissati dal **decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127**, recante «*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'*articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006».

Questo decreto, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2024 ed è quindi entrato in vigore il **26 settembre 2024**, ha abrogato e sostituito il controverso decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, stabilendo i nuovi "criteri specifici" nel rispetto dei quali – appunto – i rifiuti inerti cessano di essere qualificati come rifiuti dopo essere stati sottoposti a un'operazione di recupero (debitamente autorizzata in applicazione della generale disciplina sui rifiuti).

2. Campo di applicazione e definizioni

Il Dm 127/2024 si applica, in generale, ai **rifiuti inerti**, così come definiti dall'art. 2 («*i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana*»), i quali a propria volta si distinguono in **due tipologie**:

1. «***rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione***», vale a dire i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce;
2. «***altri rifiuti inerti di origine minerale***», ossia i rifiuti non appartenenti al citato capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti.

Occorre precisare sin d'ora che il regolamento in esame si applica ai soli rifiuti espressamente elencati nella Tabella 1 nell'Allegato 1 (l'elenco è infatti da considerarsi tassativo).
A questo proposito, il comma 2 dell'art. 1 precisa, con una disposizione parzialmente innovativa rispetto all'analoga previsione contenuta nel Dm 152/2022, che «*Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo*» (sull'argomento si tornerà oltre).
Il Dm 127/2024 introduce **alcune novità anche dal punto di vista terminologico**, dal momento che distingue, all'interno della "macro-categoria" dell'«***aggregato recuperato***» (cioè, dell'end of waste derivante dalle operazioni di recupero dei rifiuti inerti di cui sopra) le due "sotto-categorie", rispettivamente, dell'«aggregato riciclato», definito come l'«aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni», e dell'«***aggregato artificiale***», ossia l'«aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo».
Meritano di essere altresì menzionate le ulteriori definizioni di:

- «***lotto di aggregato recuperato***», che è rappresentato da un «*quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato*»;
- «***produttore di aggregato recuperato***» o «***produttore***», che è ovviamente il «*gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato*».
- «***dichiarazione di conformità***», definita come «la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato*».

3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

L'**art. 3** – che, sotto il profilo tecnico, può essere considerato il "cuore" dell'intera disciplina in esame – indica i **criteri** per l'ottenimento della qualifica di *end of waste* ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, d. lgs. 152/2006. Esso stabilisce che, a tal fine, i rifiuti inerti a cui s'è fatto cenno «*cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato* ***se l'aggregato riciclato o artificiale*** *derivante dal trattamento di recupero* ***è conforme*** *ai criteri di cui all'****Allegato 1***».
Il quadro è completato dal successivo **art. 4**, il quale precisa che l'aggregato recuperato avente le predette caratteristiche qualitative «*è* ***utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2***».

Queste due previsioni – così come completate dagli Allegati 1 e 2 del Dm 127/2024 a cui esse rinviano – sono strettamente connesse fra loro, giacché **i valori limite di cui ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve garantire il rispetto** (onde poter essere qualificato come *end of waste*) sono fissati dalla **Tabella 2** dell'**Allegato 1 in funzione dello specifico utilizzo a cui tale prodotto è destinato** (questa è una delle più rilevanti differenze rispetto al previgente Dm 152/2022) e, come detto, gli **scopi specifici di utilizzabilità** sono quelli (e soltanto quelli) espressamente indicati nell'**Allegato 2**, vale a dire:
a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
g) confezionamento di calcestruzzi;
h) produzione di clinker per cemento;
i) produzione di cemento.
Gli scopi specifici sopra elencati possono sostanzialmente essere accorpati in **tre "gruppi"**, a seconda – appunto – dei requisiti che essi devono soddisfare:

- il **primo gruppo** riguarda esclusivamente gli aggregati recuperati destinati all'utilizzo di cui alla **lettera a)** dell'Allegato 2 (vale a dire alla realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate), i quali devono rispettare i valori limite di concentrazione indicati nella **terza colonna** della Tabella 2 dell'Allegato 1 (si tratta di valori corrispondenti alle concentrazioni soglia di contaminazione, cosiddette "Csc", stabilite per i **suoli dei siti ad uso verde e residenziale** dalla **Colonna A** della Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006, ossia dalla disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati);
- al più ampio ed eterogeneo **secondo gruppo** appartengono gli aggregati recuperati destinati agli utilizzi di cui alle lettere **b), c), d), e), f)** e **g)** dell'Allegato 2, i quali sono chiamati a rispettare i valori limite di concentrazione indicati nella **quarta colonna** della medesima Tabella 2 (i quali corrispondono alle Csc fissate per i **suoli dei siti ad uso commerciale e industriale** dalla **Colonna B** della citata Tabella 1 della disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati);
- al **terzo gruppo**, che comprende gli aggregati recuperati destinati agli uti-

lizzi di cui **lettere h)** ed **i)**, si applica invece esclusivamente il valore limite di concentrazione per il parametro **amianto** indicato nella **quinta colonna** della già richiamata Tabella 2.

Oltre al rispetto dei suddetti valori limite, il Dm 127/2024 prevede (con le sole eccezioni degli aggregati destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle Ntc 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15 e alla produzione di clinker per cemento e di cemento) che ogni lotto di aggregato recuperato debba essere sottoposto all'esecuzione del **test di cessione** e debba rispettare le concentrazioni limite fissate dalla **Tabella 3** del medesimo Allegato 1.

4. Aspetti operativi

Dal punto di vista operativo, l'**art. 5** stabilisce che il rispetto dei criteri ai fini dell'ottenimento della qualifica di end of waste debba essere attestato dal produttore dell'aggregato recuperato (che, come si è visto, è il gestore dell'impianto autorizzato al recupero dei rifiuti inerti) mediante una apposita **dichiarazione di conformità**, che rappresenta a tutti gli effetti una dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 445/2000.

Questa dichiarazione deve essere:

- redatta – utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del Dm 127/2024 – per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto;
- **inviata** all'autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente **entro 6 mesi** dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e **comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto**;
- **conservata** presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale in copia, anche in formato elettronico, per un periodo di **cinque anni** dalla data dell'invio della stessa all'autorità competente;
- **messa a disposizione delle autorità di controllo** ove se ne presenti la necessità o venga richiesto.

Lo stesso art. 5 contiene, al *comma 4*, una previsione che, secondo quanto stabilito dal successivo art. 8, era già **immediatamente applicabile a partire dalla data di entrata in vigore del Dm 127/2024** (26 settembre 2024), in forza della quale: «*ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla **norma UNI 10802**, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla **norma UNI/TR 11682**. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per **un anno** dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le ve-*

rifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla ***norma UNI 932-1****.*
Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi».
Punto qualificante della disciplina in esame è l'obbligo, che l'**art. 6** pone a carico dei produttori di aggregato recuperato, di dotarsi di un **sistema di gestione** idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al Dm 127/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.
Per le imprese che decidano di registrarsi ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 (Emas) o di dotarsi di sistema di gestione ambientale certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma Uni En Iso 14001 (scelta che comunque costituisce una facoltà, e non un obbligo per i produttori di aggregati recuperati) il medesimo art. 6 prevede una importante agevolazione di tipo operativo, rappresentata dall'**esenzione dall'obbligo di conservazione del campione** (esenzione che, considerati i volumi in gioco rispetto ai materiali di questo tipo, può consentire ai gestori degli impianti un significativo risparmio in termini di spazio).

5. Il regime transitorio
Particolare attenzione merita, infine, il regime transitorio.
L'**art. 8** concedeva ai gestori degli impianti autorizzati per la produzione di aggregato recuperato **180 giorni** di tempo per attivarsi al fine di adeguare la propria autorizzazione ai nuovi criteri stabiliti dal Dm 127/2024. Questo termine decorreva dalla data di entrata in vigore del decreto (26 settembre 2024) ed è pertanto **scaduto il 25 marzo 2025**. Entro questa data, i gestori erano chiamati a presentare, a seconda del regime autorizzatorio a cui è sottoposto l'impianto di recupero dei rifiuti inerti, un'apposita istanza o comunicazione di aggiornamento.
Più precisamente:

- i gestori di impianti **in regime semplificato** avrebbero dovuto presentare all'autorità competente un **aggiornamento della comunicazione** effettuata ai sensi dell'art. 216 del d. lgs. 152/2006;
- quelli di impianti **in regime ordinario**, invece, avrebbero dovuto presentare all'autorità competente un'**istanza di aggiornamento della propria autorizzazione** ottenuta in precedenza ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006 (si tratta, nella quasi generalità dei casi, dell'"autorizzazione unica" di cui all'art. 208) oppure ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del medesimo decreto (il riferimento in tal caso è all'"autorizzazione integrata ambientale", o "Aia").

- È bene precisare, però, che l'obbligo di adeguamento ai criteri del Dm 127/2024 non è immediato, ed è importante comprendere, in particolare, quali siano le modalità operative a cui devono attualmente attenersi i gestori che abbiano provveduto a presentare la prevista istanza o comunicazione di aggiornamento a ridosso della richiamata scadenza del 25 marzo 2025.

A questo proposito, il *comma 2* dell'art. 8 stabilisce che, «***nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento*** *delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato* ***operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento***».

Ciò significa che:

- gli impianti in regime **ordinario** potranno (e dovranno) continuare a operare rispettando soltanto le prescrizioni imposte dall'autorizzazione (autorizzazione unica ex art. 208 o Aia) già posseduta fino al rilascio, da parte dell'autorità competente, del provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione (con l'unica precisazione che, se questa autorizzazione era già in fase di rinnovo alla data di entrata in vigore del Dm 127/2024, in sede di rilascio del provvedimento di rinnovo l'autorità competente imporrà il rispetto dei nuovi criteri stabiliti dal regolamento in esame, e, fino ad allora, i produttori di aggregato recuperato potranno continuare a operare in conformità all'autorizzazione oggetto di rinnovo);
- gli impianti in regime **semplificato**, invece, potranno (e dovranno) continuare a operare rispettando la comunicazione precedente soltanto fino al decorso del termine dilatorio di 90 giorni (previsto, in generale, dagli articoli 214 e 216 del d. lgs. 152/2006), decorrente dalla data in cui è stata effettivamente inviata l'apposita comunicazione finalizzata all'adeguamento ai criteri di cui al Dm 127/2024, e, a partire da quel momento, dovranno esercitare le operazioni di trattamento dei rifiuti inerti conformemente alla predetta comunicazione (cioè, di fatto, adeguandosi in toto al Dm 127/2024).

Mentre per gli impianti in regime semplificato il momento in cui essi dovranno adeguarsi ai nuovi criteri è, pertanto, prevedibile ed è fisso (perché, come detto, l'obbligo di adeguamento scatta decorsi 90 giorni dalla comunicazione di aggiornamento), per gli impianti in regime ordinario questo momento dipenderà dai tempi che, in concreto, impiegherà l'autorità competente per concludere il procedimento di aggiornamento (o di rinnovo) dell'autorizzazione mediante il rilascio del relativo provvedimento.

I due "momenti" di cui sopra assumono rilievo anche rispetto al "risultato" delle attività in questione, vale a dire alla gestione dell'end of waste prodotto. Il *comma 3* dell'art. 8 precisa, infatti, a questo proposito, che «*gli aggregati recu-*

perati ***prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia*** *dell'aggiornamento o del rinnovo*» (nel senso precisato sopra) – e soltanto questi – possono continuare ad essere gestiti, rispettivamente, nel rispetto dell'autorizzazione che era efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo (se l'impianto è in regime ordinario) o in conformità alla comunicazione effettuata in precedenza.
Da notare che la norma fa riferimento espresso alla produzione degli aggregati recuperati: ciò significa che gli end of waste prodotti prima del momento di cui sopra potranno continuare ad essere lecitamente gestiti (e, in particolare, commercializzati e utilizzati) anche dopo questo momento, anche se non rispettano i (nuovi) criteri fissati dal Dm 127/2024.
Specularmente, il successivo *comma 4* del medesimo art. 8 si premura di stabilire, in modo per la verità pleonastico, che i produttori di aggregato recuperato devono operare nel rispetto dei criteri contenuti nel Dm 127/2024 «*a seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata*» (espressione, quest'ultima, con la quale il regolamento in esame intende riferirsi al sopra citato termine dilatorio di 90 giorni).
Lo stesso art. 8 precisa, infine, che, agli impianti in regime semplificato, continuano ad applicarsi le disposizioni del Dm 5 febbraio 1998 relative, rispettivamente:

- ai **limiti quantitativi** previsti dall'allegato 4;
- ai **valori limite per le emissioni** fissati dall'allegato 1 del sub-allegato 2;
- alle **norme tecniche** di cui all'allegato 5.

6. Criticità e dubbi interpretativi

La disciplina introdotta dal Dm 127/2024, pur avendo superato le principali criticità che presentava il previgente Dm 152/2022 (relative soprattutto alla fissazione di criteri eccessivamente restrittivi), contiene alcune previsioni che suscitano qualche perplessità e lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi sui quali sarebbe stato opportuno un intervento chiarificatore da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) prima della segnalata scadenza del 25 marzo 2025, intervento che tuttavia è mancato.
Ci si riferisce, anzitutto, alla **scelta di non ammettere alla produzione di aggregato recuperato i «*rifiuti interrati*»**. Certamente si tratta di un miglioramento rispetto al Dm 152/2022, che escludeva anche i rifiuti «abbandonati» (oltre che quelli che esso qualificava come «sotterrati»), ma la scelta appare comunque discutibile, sia perché, in generale, risulta in controtendenza rispetto all'obiettivo, da considerarsi prioritario, di massimizzare l'avvio a recupero dei rifiuti inerti, sia perché dà luogo evidentemente a possibili effetti paradossali: lo stesso rifiuto che, se è interrato, non può essere destinato a recupero, potrebbe

invece avere questa destinazione se, per assurdo (e, beninteso, illecitamente), venisse "dissotterrato" e poi abbandonato (essendo venuta meno la relativa esclusione che, come detto, era invece prevista per questi ultimi rifiuti dal Dm 152/2022). Se la preoccupazione del legislatore era quella di evitare che, per produrre un aggregato recuperato, vengano utilizzati rifiuti aventi provenienza e caratteristiche ignote, sarebbe stato sufficiente, anziché escludere tout court questi rifiuti dal campo di applicazione del regolamento in esame, imporre di sottoporli a specifici controlli e al rispetto di requisiti stringenti prima del loro trattamento.

Non del tutto chiara risulta, poi, la previsione secondo la quale «***non sono altresì ammessi*** *alla produzione di aggregato recuperato* ***rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica***».

Questa esclusione sembrerebbe finalizzata, nelle intenzioni del legislatore, a non consentire la produzione di aggregati recuperati con terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito di interventi di bonifica di siti contaminati.

Tuttavia, la formulazione della norma presta il fianco ad alcuni dubbi interpretativi:

- in primo luogo, secondo la disciplina di cui al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006, un sito può dirsi «contaminato» soltanto quando i valori delle concentrazioni soglia di rischio («Csr») risultano superati. Ciò presuppone, pertanto, che sia stata espletata la procedura di analisi di rischio sito specifica (procedura che ha proprio lo scopo di determinare caso per caso le Csr e stabilire così se il sito sia, in termini tecnici, «contaminato» e richieda pertanto l'esecuzione di interventi di bonifica). Non è dunque chiaro se l'esclusione sancita dal Dm 127/2024 valga anche per le terre e rocce da scavo provenienti da siti in cui siano stati riscontrati superamenti delle Csc (e dunque siano qualificabili solo come siti «potenzialmente contaminati»), ma rispetto ai quali l'analisi di rischio non è stata ancora eseguita o non sia prevista (ad es., perché si è scelto di avvalersi della procedura semplificata di cui all'art. 242-bis, d. lgs. 152/2006);
- in secondo luogo, il legislatore sembra non avere considerato che i siti contaminati oggetto di bonifica possono essere interessati dalla realizzazione di interventi e opere che comportano l'esecuzione di scavi, e, dunque, la produzione di terre e rocce da scavo che nulla hanno a che vedere però con gli interventi di bonifica (al riguardo, la normativa di riferimento è rappresentata, come è noto, dall'art. 242-ter del d. lgs. 152/2006 e dall'art. 25 del Dpr 120/2017). Non è quindi chiaro se l'esclusione prevista dal Dm 127/2024 riguardi anche le terre e rocce derivanti da queste ultime attività di scavo.

Gli operatori del settore hanno inoltre ritenuto eccessivamente penalizzante la

previsione che impone, relativamente agli aggregati recuperati destinati alla realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate – si tratta dell'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 – il rispetto di valori limite di concentrazione (indicati nella terza colonna della Tabella 2 dell'Allegato 1) corrispondenti alle Csc stabilite per i suoli dei siti ad uso verde e residenziale dalla Colonna A, senza considerare che i suddetti end of waste potrebbero essere utilizzati, ad es., in siti industriali, nei quali il parametro ambientale di riferimento è rappresentato pertanto dalle meno restrittive Csc di cui alla Colonna B; ciò, oltretutto, appare peraltro incoerente con la vigente disciplina in materia di terre e rocce da scavo (Dpr 120/2017), che consente di utilizzare – come sottoprodotti – tali materiali per la realizzazione di «reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali» in siti a destinazione d'uso commerciale o industriale anche se gli inquinanti in essi contenuti superano le Csc di cui alla Colonna A della disciplina in materia di bonifiche (purché naturalmente non superino anche quelle di cui alla Colonna B).

Da ultimo, un tema che ha suscitato un vivace dibattito tra gli operatori e le autorità competenti in vista della scadenza del 25 marzo 2025 e che tuttora genera non poche incertezze interpretative riguarda i casi in cui le operazioni di trattamento si discostino, in tutto o in parte, dalle previsioni del Dm 127/2024. A questo proposito, il già citato comma 2 dell'art. 1 richiama in modo esplicito solo due ipotesi, precisando che esse sono soggette al rilascio (o al rinnovo) di una cosiddetta autorizzazione end of waste "caso per caso" ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del d. lgs. 152/2006 (si tratta, è bene ricordarlo, sempre e soltanto di autorizzazioni in regime ordinario, ossia da rilasciarsi ai sensi degli articoli 208, 209 o 211 del d. lgs. 152/2006 o mediante un'Aia, le quali, a seguito della riforma intervenuta nel 2021, richiedono oltretutto l'espressione di un preliminare **parere obbligatorio e vincolante** da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente):

1. la prima è quella in cui le operazioni di recupero finalizzate a produrre l'aggregato recuperato **abbiano ad oggetto «*in tutto o in parte*» rifiuti non elencati** nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del Dm 127/2024;
2. la seconda ipotesi prevista è quella in cui tali operazioni, pur avendo ad oggetto rifiuti elencati nel citato Allegato 1, producano aggregati recuperati «***destinati a scopi specifici differenti***» rispetto a quelli previsti dall'art. 4 (che, come si è visto, a questo proposito rinvia a propria volta all'elenco di cui all'Allegato 2 del Dm 127/2024).

Vi sono, però, altre ipotesi che, non essendo espressamente contemplate dall'art. 1, comma 2, Dm 127/2024, danno adito ad alcuni obiettivi dubbi circa il regime applicabile.

È bene comunque tener presente, come criterio generale, che l'art. 184-ter del d. lgs. 152/2006 indica, nel comma 3, un chiaro "ordine gerarchico" rispetto alla fissazione dei criteri end of waste (in tal caso, del prodotto costituito dall'aggregato recuperato), stabilendo, in particolare, che si possa ricorrere all'autorizzazione end of waste "caso per caso" (soltanto) «***In mancanza** di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2*»: nel caso di specie, come si evince dallo stesso titolo e dal preambolo del Dm 127/2024, quest'ultimo regolamento è stato adottato proprio in attuazione del predetto comma 2 dell'art. 184-ter del d. lgs. 152/2006. Ne consegue che, rispetto alle tipologie di rifiuti (ammesse a produrre l'end of waste) e per gli scopi specifici (di utilizzabilità dell'aggregato recuperato) espressamente elencati dal Dm 127/2024, i criteri fissati da quest'ultimo devono considerarsi vincolanti e inderogabili.
Tutto ciò che, invece, non è "coperto" dalla disciplina in esame, potrà essere autorizzato "caso per caso" dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, d. lgs. 152/2006.
Precisato quanto sopra, le situazioni obiettivamente più complesse a livello autorizzatorio e sul piano operativo paiono essere quelle in cui, nel medesimo impianto, si svolgano (o si preveda di svolgere) sia operazioni ricadenti nel campo di applicazione del Dm 127/2024 (le quali, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono dunque conformarsi ai criteri ivi previsti), sia operazioni diverse, da autorizzarsi dunque "caso per caso": è infatti facile prevedere che questa sorta di "doppio regime" mal si concili con le concrete esigenze operative dei gestori, anche perché potrebbe richiedere una separazione delle diverse linee produttive (anche per consentire una adeguata tracciabilità dei materiali in ingresso e in uscita) non sempre compatibile con la necessità di razionalizzare gli spazi aziendali, tenuto conto dei considerevoli volumi in gioco quando si tratta di materiali inerti.
A complicare ulteriormente il quadro contribuisce la previsione (che non era presente nel Dm 152/2022, il cui art. 1 faceva riferimento infatti alle sole «*operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all'Allegato 1*») di cui al citato comma 2 dell'art. 1 del Dm 127/2024 che riconduce espressamente alle autorizzazioni "caso per caso" anche le operazioni di recupero aventi ad oggetto soltanto «***in parte***» rifiuti non elencati nell'Allegato 1: oltre a doversi dubitare del fatto che il regolamento in esame possa introdurre una qualche (seppur parziale) deroga al richiamato "ordine gerarchico" derivante da una norma di rango primario quale è l'art. 184-ter del d. lgs. 152/2006, non è comunque chiaro se, in tal caso, l'autorizzazione possa disciplinare in toto le operazioni di recupero, fissando "caso per caso" dei criteri dettagliati che si discostino da quelli stabiliti dal Dm 127/2024 anche rispetto al trattamento di rifiuti elencati da quest'ultimo decreto, a patto naturalmente che esso avvenga nell'ambito di

un più ampio ciclo di trattamento che coinvolga anche rifiuti non elencati.
Onde scongiurare il rischio della prevedibile proliferazione di prassi applicative e modalità operative differenziate a livello nazionale sarebbe pertanto opportuno che il Mase intervenisse a sciogliere, per quanto possibile, i principali nodi interpretativi del Dm 127/2024 (a partire dalla sua sfera di applicazione), anche perché alcune delle Regioni che, nei mesi scorsi, avevano fornito agli operatori delle "prime indicazioni" sul tema, sono poi tornate sui propri passi (ci si riferisce alla Regione Lombardia, che, al pari della Regione Piemonte, aveva diramato una specifica nota al «*fine di assicurare omogeneità di comportamento sul territorio regionale*»; essendo tuttavia emerse alcune interpretazioni contrastanti, ha in seguito dichiarato di non poter confermare le predette indicazioni, con l'inevitabile effetto di disorientare ulteriormente gli operatori).
Nel frattempo, è dunque raccomandabile, considerati anche i rischi sanzionatori (di natura penale) connessi al mancato rispetto della disciplina in esame, adottare un approccio prudente, soprattutto per quanto concerne le ipotesi da considerarsi presumibilmente al di fuori del campo di applicazione del Dm 127/2024, instaurando – ove possibile – uno specifico confronto preliminare con l'autorità competente allo scopo di individuare le operazioni da considerarsi escluse dell'obbligo di adeguamento ai nuovi criteri end of waste (e che dunque consentono – e impongono – l'ottenimento di una autorizzazione "caso per caso").
In conclusione, pare opportuno ricordare che quello dell'edilizia è stato da tempo individuato, anche in numerosi atti ufficiali della Commissione europea, come un settore "ad alta intensità di risorse" e che genera oltre un terzo di tutti i rifiuti prodotti nell'Unione europea. La disciplina sull'end of waste dei rifiuti inerti (e fra questi, in particolare, di quelli derivanti dalle attività di costruzione e demolizione) rappresenta quindi un tassello fondamentale della transizione verso un'economia circolare. Per questa ragione, è auspicabile che le istituzioni, le associazioni di categoria e le imprese del settore, facendo tesoro del periodo di monitoraggio previsto dall'art. 7 del Dm 127/2024 (secondo cui, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, il Mase, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle nuove disposizioni, è chiamato a valutare l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto fissati dall'art. 3), lavorino assieme in modo costruttivo per superare le residue divergenze di opinione e perseguire l'obiettivo comune di massimizzare l'avvio a recupero dei rifiuti inerti e di non penalizzare pratiche ambientalmente virtuose già consolidate da tempo.

RAPPORTO 2025

Economia circolare, Italia rafforza il primato in Europa

Sara Deganello

Italia in vetta nell'indice di circolarità europeo (che tiene conto delle performance in produzione e consumo, gestione rifiuti, uso materie prime riciclate, competitività e innovazione, sostenibilità e resilienza): nella classifica elaborata nel **Rapporto 2025** sull'economia circolare *del Circular Economy Network*, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e realizzato in collaborazione con Enea, è in seconda posizione dopo i Paesi Bassi tra i 27 Paesi Ue ma prima tra le principali economie europee davanti a Germania, Francia e Spagna. Con alla mano gli ultimi dati disponibili (2023), si vede come il nostro Paese negli ultimi anni abbia aumentato la produttività delle risorse, arrivando a 4,3 euro per kg, con un miglioramento del 20% rispetto al 2019, e pure il tasso di utilizzo circolare di materia, giunto a quota 20,8%, mentre nel 2023 era a 18,7. **Dato negativo**: la dipendenza dalle importazioni di materiali rimane elevata. Nel 2023 è stata pari al 48% del fabbisogno complessivo, valore nettamente superiore a quello dell'Ue che nello stesso anno si è attestato al 22%. Il costo delle nostre importazioni è salito da 424,2 miliardi di euro nel 2019 a ben 568,7 miliardi nel 2024, con un aumento del 34%, rileva il report di Circular Economy Network. Lo studio evidenzia la necessità di un'accelerazione: un aumento della circolarità, con una maggiore efficienza nell'uso delle risorse e un incremento dell'uso di materie prime seconde, può infatti contribuire a rilanciare il made in Italy e migliorare la competitività delle imprese. «*In un contesto economico e politico incerto, con l'aggravarsi di conflitti internazionali, in cui anche le materie prime giocano un ruolo fondamentale, l'Italia deve decidere se rafforzare la sua leadership nella circolarità o perdere questo vantaggio*», commenta Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. «*Oggi si punta troppo sulla gestione dei rifiuti – spiega – e troppo poco su azioni a monte, come progettare prodotti che durano di più, si riparano facilmente e si possono riutilizzare. In più, il mercato delle materie prime seconde è ancora debole, e mancano strumenti efficaci per monitorare i veri progressi sulla circolarità, che va oltre il riciclo dei rifiuti. Per superare questi ostacoli, bisogna rendere più convenienti per tutti, sia per chi produce che per chi consuma, le scelte sostenibili; usare la leva fiscale per premiare chi riduce*

gli sprechi e introdurre criteri circolari anche negli acquisti pubblici. Siamo ancora leader, ma ci sono Paesi che corrono di più». Ronchi ricorda inoltre come ci siano già diverse misure europee a cui l'Italia deve prepararsi: «Il regolamento sull'ecodesign, quello sugli imballaggi, con gli adeguamenti richiesti, quello sulle materie prime critiche, quello sui prodotti da costruzione. E ancora: la direttiva sul greenwashing e quella sulle acque reflue urbane. Il Clean Industrial Act prevede inoltre che entro 2030 venga raddoppiato il tasso circolarità». «*L'Italia si conferma tra i primi in Europa in termini di circolarità, in particolare su produttività delle risorse, riciclo dei rifiuti e tasso di utilizzo circolare dei materiali, rimane invece indietro negli investimenti privati per la circolarità delle attività produttive*», afferma Claudia Brunori, direttrice del dipartimento Enea di Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei sistemi produttivi e territoriali: «*Nell'attuale quadro di instabilità geopolitica e climatica – prosegue – occorre limitare la nostra dipendenza dall'importazione di materiali che è oltre il doppio rispetto alla media europea. È urgente l'implementazione di un sistema economico basato su un approccio circolare a partire dall'ecodesign e dall'innovazione di prodotto, che garantisca un approvvigionamento sostenibile e sicuro delle materie prime, con particolare riguardo a quelle critiche e strategiche*». Tra i campi più promettenti: le biotecnologie circolari e i biomateriali dagli scarti organici.

Il confronto tra il nostro Paese e le maggiori economie Ue

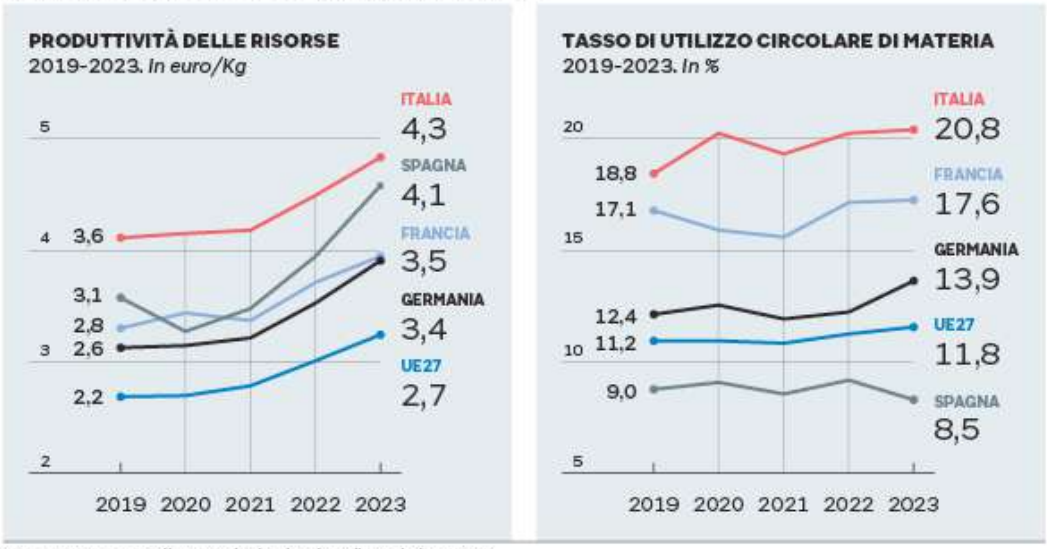

Fonte: 7° Rapporto sull'economia circolare in Italia su dati Eurostat

MICROPLASTICHE

Il problema delle dispersioni dei pellet di plastica e la proposta di regolamento dell'UE

Camilla Franceschi

Stando a quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dell'Unione Europea n. 263/25 dello scorso 8 aprile, si stima che nel 2019 una quantità compresa fra **52.140 e 184.290 tonnellate** di pellet di plastica sia stata dispersa nell'ambiente all'interno dell'UE.
È stato inoltre rilevato che, ogni anno, la quantità di pellet di plastica dispersa equivale al carico di ben 7.300 camion.
Ma cosa si intende per "pellet di plastica"?
Il considerando 2 bis della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2024 sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche definisce il pellet di plastica: "*ogni materiale da stampaggio contenente polimeri, di origine primaria e secondaria, indipendentemente dal fatto che derivi da biomassa o sia destinato a biodegradarsi nel tempo, compresa la gomma a base polimerica. Sono compresi i materiali utilizzati nelle operazioni di fabbricazione dei prodotti, a prescindere dalla forma, tra cui nurdle, granuli, fiocchi, resine, cilindri, perle, polveri, micropolveri, microsfere e agglomerati di plastica.*
Si tratta, dunque, di materiali quasi invisibili singolarmente a occhio nudo che, tuttavia, risultano letali per l'ecosistema e la cui dispersione costituisce nell'Unione Europea la terza fonte di microplastiche rilasciate involontariamente nell'ambiente.
Tale fenomeno si manifesta in tutta la fase della catena di approvvigionamento, tra cui: produzione (anche risultante dal riciclaggio), *master batching*, *compounding*, conversione, trasformazione, distribuzione, trasporto, stoccaggio, imballaggio e pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica.
La causa principale della dispersione di tali materiali inquinanti è la loro inadeguata manipolazione. Sul punto, basti pensare alla fase del trasporto, che avviene mediante container su strada, per ferrovia, per vie navigabili interne ma anche e soprattutto via mare. In tale fase, se l'imballaggio non è di buona qualità c'è il serio rischio che le microplastiche vengano accidentalmente rilasciate nell'ambiente.
I pellet di plastica non sono materiali biodegradabili e ogni volta che vengono di-

spersi a terra o in mare diventano una vera e propria fonte di inquinamento. Inoltre, questi sono quasi impossibili da recuperare e possono essere ingeriti da parte della fauna, specialmente quella marina (uccelli marini, tartarughe, etc.).
A tal proposito, si stima che ogni anno nell'oceano entrino miliardi di singoli pellet. I pellet di plastica non solo sono dannosi per la fauna ma sono anche potenzialmente nocivi per la salute umana, dal momento che gli esseri umani sono esposti alle microplastiche attraverso l'aria e il consumo di alimenti.
Le microplastiche contribuiscono altresì ai cambiamenti climatici come fonte aggiuntiva di emissioni di gas a effetto serra e di pressione sugli ecosistemi.
Ad oggi, non esiste una disciplina generale a livello unionale finalizzata a contrastare il fenomeno della dispersione di pellet di plastica. Pertanto, sebbene alcuni Stati membri siano già intervenuti con iniziative proprie, è emersa l'esigenza di adottare misure precauzionali omogenee e applicabili in tutto il territorio dell'UE per ridurre la diffusione di tali materiali nell'ambiente.
***

Per combattere questo fenomeno, lo scorso 8 aprile 2025 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per un Regolamento sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica, con l'obiettivo di ridurre le stesse al minimo. A tal fine, il Regolamento impone obblighi specifici per la manipolazione di tali materiali in tutte le fasi della catena di approvvigionamento.
Lo strumento si applica a tutti gli **operatori economici** che manipolano o gestiscono pellet di plastica nell'Unione, nonché ai **vettori** dell'UE e dei Paesi terzi che li trasportano in territorio europeo.
Tra i diversi obblighi previsti, gli operatori che manipolano oltre 1.500 tonnellate di pellet di plastica all'anno sono tenuti a ottenere un **certificato** rilasciato da un soggetto terzo indipendente, mentre le piccole imprese che manipolano anch'esse oltre 1.500 tonnellate all'anno beneficeranno di obblighi meno stringenti (a titolo esemplificativo, una **certificazione *una tantum*** che deve essere ottenuta entro 5 anni dall'entrata in vigore del Regolamento). Infine, le imprese che manipolano meno di 1.500 tonnellate di pellet all'anno e le microimprese avranno soltanto l'obbligo di rilasciare un'**autodichiarazione di conformità**.
Per i vettori, invece, sono previste diverse misure da adottare e attrezzature da installare durante la fase del trasporto, tra cui: la garanzia di un'adeguata sigillatura del contenitore, la garanzia dell'utilizzo di coperture protettive per evitare la perforazione degli imballaggi e la presenza di contenitori di raccolta chiusi.
***

Per concludere, alla luce delle evidenti criticità connesse alla dispersione nell'ambiente di pellet di plastica, l'auspicio è che le nuove *policy* che saranno introdotte dall'UE consentano di azzerare il rischio di inquinamento associato a tali materiali.

REACH

Non si applica il REACH ai rifiuti che entrano nel processo di recupero

Paola Ficco

Ai rifiuti che entrano in un processo di recupero per l'ottenimento della definizione di materiale end of waste non si applica "caso per caso" il regolamento Ue 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, noto come regolamento Reach. Inoltre, applicare il regolamento ai rifiuti in ingresso non è un criterio da utilizzare per stabilire se si è in presenza di end of waste.

È questa la risposta a interpello del 20 maggio con la quale il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha dato riscontro alla richiesta avanzata sul punto dalla Confederazione nazionale dell'artigianato (Cna). La risposta del Mase tratta dei casi di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) autorizzati "caso per caso" dall'autorità competente, poiché sono assenti gli specifici criteri europei o nazionali (articolo 184-ter, comma 2) e per i quali è previsto il rilascio di un parere vincolante da parte di Ispra/Arpa. La risposta ministeriale all'interpello nega l'incomprensibile pretesa anticipatoria dell'applicazione del Reach anche al rifiuto in ingresso al recupero, come avanzata da alcune autorità competenti sul territorio nazionale.

Alla luce di questa risposta, la pretesa si conferma ora quantomeno pretestuosa e suscettibile di più che possibili impugnative giudiziarie di non poco conto. Le argomentazioni del ministero sono granitiche e ricordano che il rifiuto in ingresso deve avere caratteristiche compatibili con il processo di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, per evitare fenomeni di incompatibilità fisica e/o chimica. Però, i rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento Reach, poiché, all'articolo 2, comma 2, questo stabilisce che «non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento».

A conferma di questo, il Mase segnala che neanche le Linee guida Snpa 41/2022 impongono specifici controlli sui rifiuti in ingresso riferiti al Reach. La Tabella 5.1, per i rifiuti in ingresso, richiede la verifica della «composizione chimica del

rifiuto», ma non menziona il rispetto del regolamento Reach. Sull'applicazione di questo regolamento nell'ambito del processo autorizzativo per la cessazione della qualifica di rifiuto, il Ministero ricorda che l'articolo 184-ter, comma 5-bis, Dlgs 152/2006 evidenzia, da un lato, la necessità che un prodotto end of waste immesso sul mercato sia conforme al Reach, dall'altro, che questa conformità non determini in automatico il fatto che si produca l'end of waste se non sono rispettate le condizioni previste a tal fine dal Codice ambientale (articolo 184-ter, comma 1). Il produttore del materiale end of waste deve fornire tutte le informazioni che consentano al soggetto, che deve rilasciare l'atto autorizzativo, di conoscere e valutare se, ai fini dell'immissione sul mercato, questo materiale debba rispettare «specifiche limitazioni/prescrizioni di conformità regolamento Reach, ove applicabili».

LA DEFINIZIONE	**I criteri** L'articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) spiega cosa si intende per end of waste: un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa criteri specifici da elaborare in base alle seguenti condizioni: a) la sostanza (o l'oggetto) è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza; c) la sostanza soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'uso della sostanza non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

RENAP

Gestione rifiuti, attivo il portale del registro nazionale dei produttori

Paola Ficco

Dal 7 maggio è attivo il portale del registro nazionale dei produttori (Renap). Si tratta del registro unico dei soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore (Epr) attraverso cui i produttori e gli importatori di determinati beni si fanno carico della gestione dei rifiuti che derivano dall'uso di quei beni.

Il nuovo registro è stato istituito dall'articolo 178-ter, comma 8, Dlgs 152/2006 e le modalità operative sono state definite dal Dm 15 aprile 2024 n. 144. Ora è attivo ed è strutturato in singoli registri in relazione alle filiere produttive obbligate all'implementazione del regime Epr.

Il nuovo registro nazionale consente la digitalizzazione dei processi di trasmissione di dati e informazioni come richiesti dalla disciplina di riferimento e l'interconnessione con altre banche dati istituzionali. Si aggiunge il supporto alle attività di vigilanza e controllo esercitate dal ministero dell'Ambiente. Infatti, il registro nazionale raccoglie i dati di identificazione dei produttori di beni e delle loro adesioni ai sistemi collettivi o individuali di gestione dei rifiuti. È gestito dalle Camere di commercio, che curano le procedure di iscrizione e aggiornamento. Attraverso il Renap sarà possibile: censire in modo trasparente i produttori soggetti ai diversi regimi Epr; semplificare i controlli delle autorità competenti; garantire parità di condizioni tra operatori economici; contrastare abusivismo e concorrenza sleale; monitorare gli obiettivi di raccolta e riciclaggio.

A oggi, il Renap, raggiungibile all'indirizzo *www.renap.gov.it/it* , comprende i seguenti registri di filiera esistenti: registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori; registro nazionale dei produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso. Gli altri registri di filiera, come previsto dal Dm 144/2024, saranno disciplinati da appositi decreti per le modalità operative di funzionamento. I

produttori, che immettono prodotti sul territorio nazionale e che hanno sede legale in altro Stato membro della Ue, per adempiere agli obblighi del Renap, devono designare una persona fisica o giuridica stabilita in Italia in qualità di rappresentante autorizzato agli adempimenti degli obblighi e l'iscrizione al nuovo Registro. Nel Renap è pubblicato l'elenco dei soggetti sottoposti a regimi di Epr iscritti ai registri di filiera con l'indicazione delle informazioni in base all'articolo 4 del Dm 144/2024. Ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione, come avviene con il Rentri per la tracciabilità dei rifiuti, anche il Renap assicura l'interconnessione con il registro delle imprese, con l'albo nazionale gestori ambientali e con la banca dati del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud).

INTERCONNESSIONE DEI DATI	**Gli strumenti coinvolti** Il registro nazionale dei produttori integra elenchi di filiera già esistenti, quali: il registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori; il registro nazionale dei produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso. Gli altri registri di filiera saranno disciplinati da decreti ad hoc per le modalità operative di attuazione.

DISCARICHE

Rifiuti non pericolosi, chiarimenti Mase sui limiti delle discariche

Mauro Calabrese

Spetta alle Autorità competenti, in sede di autorizzazione, consentire deroghe ai limiti di ammissibilità in discarica per specifici parametri, con riguardo alle sottocategorie di discariche per i rifiuti non pericolosi, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, del rischio di emissioni e dell'idoneità del sito.

Interpello Mase

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), ha pubblicato il riscontro all'interpello ambientale, 8 maggio 2025, n. 86139, fornendo chiarimenti in merito alle deroghe ai limiti di ammissibilità in discarica per specifici parametri, con riferimento alle discariche di rifiuti non pericolosi e alle sottocategorie previste dall'articolo 7sexies del Dlgs n.36 del 2003 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Quesito regionale

Il quesito posto dalla Regione Puglia riguarda l'applicazione della disciplina delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, prevista dall'articolo 7-sexies del Decreto Legislativo n. 36 del 2003, come modificato dal Decreto Legislativo n. 121 del 2020, in particolare relativamente ai limiti di concentrazione nell'eluato applicabili per l'accettabilità dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, con particolare riferimento al parametro del carbonio organico disciolto, cd «DOC», e al parametro dell'Indice di Respirazione Dinamico Potenziale, cd «IRDP», per la valutazione della stabilità biologica di un rifiuto ai fini dell'ammissibilità in discarica, come previsti dalla Tabella 5 dell'Allegato 4 al medesimo Decreto.

Normativa Ue

Il Mase, nel riscontrare il quesito, ha prima di tutto ricordato che le disposizioni della Direttiva (UE) 2018/850, che ha modificato la Direttiva 1999/31/

CE relativa alle discariche di rifiuti, e di conseguenza la normativa italiana di recepimento, mirano alla progressiva riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero, fissando preci obiettivi di riduzione del conferimento, nel rispetto dei criteri che consentano di sottoporre a trattamento il rifiuto residuo da raccolta differenziata, con particolare riferimento alla frazione di rifiuto urbano biodegradabile.

Sottocategorie discariche

Con riferimento puntuale alla disciplina delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, dettata dall'articolo 7-sexies del Dlgs n. 36 del 2003, la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Mase ricorda come le autorità territorialmente competenti, nel rispetto dei principi stabiliti, possano autorizzare, anche per settori confinati, alcune specifiche sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, individuando i puntuali criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Tali criteri devono essere sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto della tipologia di sottocategoria, delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito, potendo prevedere altre deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all'allegato 7, così che le autorità competenti, in fase di rilascio dell'autorizzazione e con adeguata motivazione, possono consentire l'ammissione nelle sottocategorie anche di quei rifiuti caratterizzati da parametri DOC e del Totale Dissoluti Solidi in discarica, cd «TSD», anche in misura diversa da quanto stabilito nella tabella 5 dell'allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio.

Caratteristiche di rifiuto

In merito alla gestione del sottovaglio originato dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati presso un impianto di biostabilizzazione, il Mase rileva come l'articolo 7, comma 1, del Dlgs n. 36 del 2003, prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo una operazione di trattamento, come definito all'articolo 2, lettera h comprendendo i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

Ne consegue che dal trattamento deve conseguire la modifica delle caratteristiche dei rifiuti, per ridurne il volume o la natura pericolosa, facilitarne il trasporto, agevolare il recupero o favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza, fermo restando che l'effettuazione delle operazioni di trattamento non

garantisce automaticamente l'efficacia di tali operazioni ai fini del collocamento in discarica, sottolineando il Mase che i rifiuti trattati devono in ogni caso rispondere ai criteri di ammissibilità stabiliti nell'autorizzazione dall'Autorità competente, ricordando agli uffici regionali, in ultimo, come le guida recante «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio alle discariche» sia stata ritirata e non possa essere utilizzata come riferimento, in attesa che il SNPA concluda l'attività di aggiornamento.

APPALTI

CAM rifiuti, chiarimenti sulla certificazione dei prodotti riciclati

Mauro Calabrese

Il Mase conferma che per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi negli affidamenti dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani sacchi e sacchetti devono contenere una percentuale di materiale riciclato attestato da apposite certificazioni relative ai prodotti finiti, non alle singole componenti o materiali utilizzati.

Interpello Mase

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), con il riscontro all'Interpello ambientale del 12 maggio 2025, n. 89121, ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con Decreto 23 giugno 2022, n. 255 in relazione al «Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani» e in particolare ai criteri per la verifica del rispetto dell'impiego di materiali riciclati nella fornitura di sacchi e sacchetti per i rifiuti.

Quesito industriale

La richiesta di chiarimenti proveniente dall'Associazione degli industriali del settore manifatturiero, in merito all'applicazione dei CAM negli appalti del servizio rifiuti, compresa la fornitura di sacchi e sacchetti, si concentra in particolare sul criterio «6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti», in quanto prescrive l'obbligo, nella presentazione delle offerte, di fornire apposita certificazione che attesti il contenuto di materiale riciclato presente nei prodotti offerti.
In particolare, le imprese hanno chiesto agli uffici del Mase di confermare se il contenuto di materiale riciclato previsto dalle specifiche sui sacchi e sacchetti per rifiuti si riferisca al prodotto finito, ovvero anche alle singole componenti e se tale dato possa essere verificato anche per mezzo della semplice presentazione di idonea documentazione tecnica che dimostri il rispetto del requisito,

anziché con una vera e propria certificazione, oltre a chiedere di confermare se sia corretto ritenere che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione debbano riferirsi al solo prodotto finito, cioè ai sacchi e sacchetti, e non possano essere dedotti dal contenuto di riciclato e dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui sono realizzati.

Criteri obbligatori

I Criteri Ambientali Minimi, cd CAM, previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, sono criteri obbligatori per le stazioni appaltanti e gli Enti pubblici che integrano aspetti ambientali nei requisiti tecnici o obblighi normativi europei o nazionali vigenti nei bandi e nella documentazione progettuale di gara, in linea con gli obiettivi ambientali del «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN-GPP).

Con specifico riferimento al settore dei rifiuti, il recente il Decreto 7 aprile 2025 del Mase ha approvato l'aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)», che entreranno in vigore a partire dal prossimo 18 giugno 2025, sostituendo da tale data il precedenti CAM.

Contenuto riciclato

In ogni caso, il Mase ha riscontrato il quesito, non avendo i nuovi CAM innovato radicalmente la disciplina a breve in vigore, ribadendo che per quanto riguarda il contenuto di riciclato, l'offerente deve presentare una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che attesti il contenuto di materiale riciclato relativamente ai prodotti finiti.

In particolare, per i sacchi e sacchetti usa e getta in plastica, sottolinea la Direzione Generale Sostenibilità dei Prodotti e dei Consumi del Mase, il contenuto di riciclato deve essere attestato mediante una delle diffuse certificazioni purché rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, o «Plastica seconda vita», con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato, cosi come per le borse in plastica riutilizzabili il contenuto riciclato deve essere attestato mediante una certificazione di conformità o attraverso la documentazione attestante l'ottenimento del logo «Made Green in Italy», ovvero lo schema nazionale volontario promosso dal Mase per la valorizzare sul mercato dei prodotti italiani con buone o ottime prestazioni ambientali.

Carta riciclata

Per quanto riguarda esclusivamente i sacchi e sacchetti in carta, il Mase conferma, accanto alla certificazione di conformità del contenuto di materiale riciclato rilasciata da un organismo di valutazione accreditato, nel caso non siano utilizzate simili certificazioni, o dichiarazioni di riciclaggio equivalenti, la possibilità per gli offerenti di presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto che attesti la conformità al criterio e l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto per verificare la rispondenza al criterio oppure che attesti la conformità al criterio, unitamente alla presentazione di documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrino che almeno il 70% dei materiali destinati al prodotto proviene da materiali riciclati, non bastando la presentazione della sola documentazione tecnica da cui dedurre la conformità al criterio.

Prodotti finiti

Ribadendo il principale criterio applicativo, il Mase conclude confermando, in ogni caso, che il contenuto di riciclato e la relativa certificazione prevista dal CAM rifiuti si riferiscono sempre al solo prodotto finito, e che la conformità al criterio non può essere dedotta unicamente dalle certificazioni dei materiali o semi lavorati con cui sono realizzati i prodotti finiti oggetto dell'offerta.